SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 agosto 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **58**:

Omis due, società per azioni, in Sassuolo (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1987.

Interbanca - Banca per i finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1987.

Corsini, società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1987.

C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1987.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1987.

Banco di Napoli:
Obbligazioni a tasso variabile 1973/1988 sorteggiate il 15 luglio 1987;
Obbligazioni a tasso variabile 1984/1989 sorteggiate il 15 luglio 1987.

S.P.Q.R.: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1987.

Centotre-Oro, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo), frazione Pieve a Maiano: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1987.

S.A.T.A.P. - Società autostrada Torino Alessandria Piacenza, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1987.

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1987.

Latin moda, società per azioni, in Latina: Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1987.

Gestiani, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1987.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1987, n. **335**.

Proroga della durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerato che la vigente concessione alla RAI andrà a scadere il 10 agosto 1987;

Rilevata la necessità di prorogare per un periodo di sei mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, in attesa di provvedere al rinnovo della vigente convenzione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con messaggio telex P/03678/134729 del 4 agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1987;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare, assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, è prorogata di mesi sei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 36

87G0543

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1938, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 38 a 62 relativi alle scuole e corsi di perfezionamento sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo IV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Normativa generale

Art. 38. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) scienza dei polimeri «Giulio Natta»;
2) sintesi chimica «Adolfo Quilico»;
3) modellazione e simulazione dei processi chimici;
4) scienza e tecnologia dei materiali;
5) costruzioni in cemento armato «Fratelli Pesenti»;
6) calcolo delle strutture;
7) ingegneria clinica.

Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola.

Art. 39. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub condicione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza tra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinato a concorrenti di cittadinanza straniera, limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissione per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 40. — Il concorso di ammissione secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in un prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;
b) in una eventuale prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli; ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;
d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 41. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 42. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 46.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 43. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'Università.

Art. 44. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 45. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegna nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, da consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della scuola.

Art. 46. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 47. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 48. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno in corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 49. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 50. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 51. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 52. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre Università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Norma transitoria

Le scuole già funzionanti presso le Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 38 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Normativa specifica

Art. 53 (*Scuola di specializzazione in scienza dei polimeri Giulio Natta*). — 1) È istituita la scuola di specializzazione in scienza dei polimeri presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della preparazione, caratterizzazione, trasformazione ed applicazione dei polimeri.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dei polimeri.

2) La scuola ha durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di chimica industriale ed ingegneria chimica.

4) Sono ammesi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

metodi di polimerizzazione;
principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole;
proprietà fisiche dei polimeri allo stato solido;
un insegnamento complementare.

2° Anno:

metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri;
proprietà chimiche e modifiche dei polimeri;
principi di ingegneria dei materiali macromolecolari;
un insegnamento complementare.

Nel manifesto degli studi relativo alla scuola, ogni anno vengono indicati gli insegnamenti complementari che vengono attivati di anno in anno, traendoli dal seguente elenco:

analisi conformazionale e termodinamica statistica dei polimeri;
applicazione dei materiali macromolecolari;
biopolimeri;
catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione;
chimica-fisica dei polimeri in soluzione;
degradazione e stabilizzazione dei polimeri;
meccanismo della polimerizzazione stereospecifica;
polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta;
polimeri di interesse biologico;
principi generali sulle sintesi macromolecolari;
principi delle tecnologie dei polimeri;
proprietà fisico-meccaniche dei polimeri;
stereochimica dei polimeri;
struttura dei polimeri allo stato cristallino.

Gli insegnamenti possono essere integrati da seminari e conferenze.

Art. 54 *(Scuola di specializzazione in sintesi chimica Adolfo Quilico).* — 1) È istituita la scuola di specializzazione in sintesi chimica presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha lo scopo di promuovere, attraverso gli studi e la esecuzione di programmi di ricerca applicati, la formazione di specialisti in metodologie, strategie di sintesi, analisi e progettazione molecolare nell'area della chimica fine e secondaria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in sintesi chimica.

2) La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di chimica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Sono ammesi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola laureati dei corsi di laurea in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria chimica e farmacia. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

5) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

metodologie di sintesi I;
metodologie di analisi e separazione;
documentazione bibliografica e brevettuale;
due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco sotto riportato.

2° Anno:

metodologie di sintesi II;
progettazione di sintesi;
sicurezza dei processi chimici e dell'ambiente di lavoro;
due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco soprariportato.

Elenco dei corsi opzionali:

1) applicazioni di composti organometallici alla sintesi;
2) applicazioni di metodi teorici allo studio della sintesi chimica;
3) applicazioni di sistemi biologici alla sintesi organica;
4) aspetti normativi ed organizzativi nell'industria chimica;

5) chimica degli additivi e degli ausiliari;
6) elementi di biochimica;
7) estrazione e purificazione di sostanze naturali di interesse industriale;
8) impiego di composti eterociclici in sintesi organica;
9) meccanismi di reazione in processi chimici e biochimici di interesse industriale;
10) preparazione, proprietà ed usi di catalizzatori nella sintesi chimica;
11) processi fotochimici ed elettrochimici nella sintesi organica;
12) processi unitari ed aspetti industriali della sintesi chimica;
13) relazioni struttura attività in composti di interesse biologico;
14) regio e stereoselettività nella sintesi;
15) sintesi e proprietà di biopolimeri;
16) sintesi e proprietà di polimeri per usi speciali;
17) sintesi chimiche assistite da elaboratori elettronici;
18) sintesi totale di molecole organiche complesse;
19) tecniche di indagine strutturale di molecole organiche;
20) trattamento e riciclo dei residui di lavorazione delle industrie chimiche.

6) All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal Consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, anche l'attività svolta dallo specializzando presso altre strutture di ricerca, universitarie e non, sia italiane che straniere.

7) L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 55 *(Scuola di specializzazione in modellazione e simulazione dei processi chimici).* — 1) È istituita la scuola di specializzazione in modellazione e simulazione dei processi chimici presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della modellazione e simulazione dei processi chimici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in modellazione e simulazione dei processi chimici.

2) La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di chimica industriale ed ingegneria chimica.

4) Sono ammesi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica e chimica industriale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5) La scuola si articola in cinque insegnamenti per anno, compresi nell'elenco qui riportato e da riportare nell'apposito manifesto. Gli insegnamenti possono essere integrati da seminari.

Elenco degli insegnamenti:

Area chimico-fisica:

chimica fisica delle superfici;
cinetica chimica applicata;
proprietà fisiche, termodinamiche e di trasporto di fluidi;
termodinamica chimica applicata.

Area dei principi e degli impianti:

combustione;
fenomeni di trasporto;
fluidodinamica;
processi di separazione;
reattoristica chimica;
reologia applicata.

Area della modellistica applicata:

analisi dei sistemi;
Cost-Engineering;
dinamica e controllo dei processi;
sintesi dei processi;
tecniche di simulazione.

Area processistica:

processi chimici, petrolchimici e petroliferi;
processi biotecnologici;
processi della chimica fine e secondaria.

Area matematica e informatica:

metodi matematici per l'ingegneria chimica;
ottimizzazione dei processi;
programmazione dei calcolatori elettronici;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
statistica applicata.

Fra gli insegnamenti citati sono obbligatori per il primo anno:

termodinamica chimica applicata;
fenomeni di trasporto;
processi di separazione;
metodi matematici per l'ingegneria chimica.

Sono obbligatori per il secondo anno:

reattoristica chimica;
tecniche di simulazione.

6) Le attività di laboratorio consistono in un lavoro teorico e/o sperimentale svolto nell'ambito di un dipartimento del Politecnico su tema afferente a uno, o più, degli insegnamenti di cui al punto 5.

È prevista la possibilità di effettuare l'attività di laboratorio esterna, in laboratorio o impianto-pilota o impianto industriale, purché svolta in modo coordinato, e sotto la supervisione di almeno uno dei docenti della scuola. Essendo la scuola a tempo pieno, le attività di laboratorio vengono svolte nell'arco di tutta la settimana nelle ore libere dalle lezioni.

Art. 56 *(Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali)*. — 1) È istituita la scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo da una comprensione della loro struttura interna a livello chimico-fisico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza e tecnologia dei materiali.

2) La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e almeno cento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di venticinque iscritti per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.

3) Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria ed i dipartimenti di chimica fisica applicata, chimica industriale e ingegneria chimica, ingegneria strutturale e meccanica e gli istituti di ingegneria nucleare ed edilizia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica dei materiali;
chimica dei materiali;
laboratorio materiali;
un insegnamento (due insegnamenti) scelti tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea:

fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di ingegneria dei materiali.

2° Anno:

comportamento e affidabilità;
struttura e caratterizzazione dei materiali;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali;
partecipazione a corsi seminariali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

laboratorio materiali II;
chimica fisica dei materiali;
tecnologia e processi di fabbricazione;
caratterizzazione struttura e proprietà dei materiali;
corrosione e protezione dei materiali;
tecniche informatiche e di elaborazione dei dati - Superfici e interfacce;
fisica e tecnologia dei dispositivi;
fondamenti di cristallografia e strutturistica;
criteri di scelta dei materiali;
analisi chimico-fisica dei materiali;
principi di tecnologie dei materiali.

6) All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attività inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

7) Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative sulla scienza e tecnologia dei materiali.

Art. 57 *(Scuola di specializzazione in costruzioni in cemento armato Fratelli Pesenti)*. — 1) È istituita la scuola di specializzazione in costruzioni in cemento armato presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo delle costruzioni in cemento armato.

La scuola rilascia il titolo di specialista in costruzioni in cemento armato.

2) La scuola ha durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di ingegneria ed architettura ed il dipartimento di ingegneria strutturale.

4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria ed architettura.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

calcestruzzi normali e speciali: loro tecnologie e loro caratteristiche;
calcolo agli stati limiti del cemento armato e cemento armato precompresso;
il progetto di strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
instabilità delle strutture di cemento armato;
problemi di aderenza e di accoppiamento, statica delle strutture miste;
viscosità e ritiro delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
cinque ulteriori insegnamenti da attivare di anno in anno traendoli dall'elenco di seguito riportato e indicato nel manifesto degli studi relativo alla scuola.

2° Anno:

elaborazione di progetti di strutture civili e industriali del cemento armato e cemento armato precompresso;
gusci di cemento armato;
la sicurezza nelle strutture di calcestruzzo armato: metodi di livello superiore;
lastre piane di cemento armato;
ponti in cemento armato e cemento armato precompresso;
quattro ulteriori insegnamenti da attivare di anno in anno traendoli dall'elenco di seguito riportato e indicato nel manifesto degli studi relativo alla scuola.

Elenco degli insegnamenti da attivare di anno in anno:

analisi non lineare delle struttre in cemento armato;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
calcolo di strutture marine in cemento armato;
calcolo plastico delle strutture in cemento armato;
complementi di teoria del cemento armato;
complementi di teoria del cemento armato precompresso - La precompressione parziale;
consolidamento di strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
difetti e dissesti di strutture in cemento armato: patologia del cemento armato;
le azioni sulle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
macchine ed attrezzature di cantiere;
normative italiane e straniere sugli elementi strutturali di cemento armato e cemento armato precompresso;
opere di fondazione per strutture ordinarie e per strutture speciali in cemento armato e cemento armato precompresso;
particolari costruttivi;
sollecitazioni combinate negli elementi strutturali di cemento armato e cemento armato precompresso;
sperimentazione su modelli e strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
strutture in calcestruzzo armato in zona sismica;
strutture prefabbricate in calcestruzzo armato;
teoria del cemento armato;
teoria del cemento armato precompresso.

6) Come attività pratica gli iscritti dovranno svolgere un progetto di strutture civile e/o industriale in cemento armato e cemento armato precompresso.

Illustrazione e direttive per lo svolgimento del progetto saranno dati ai singoli allievi o a gruppi non superiori a tre persone.

Art. 58 *(Scuola di specializzazione in calcolo delle strutture)*. — 1) È istituita la scuola di specializzazione in calcolo delle strutture presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo del calcolo delle strutture.

La scuola rilascia il titolo di specialista in calcolo delle strutture.

2) La scuola ha durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di ingegneria ed il dipartimento di ingegneria strutturale.

4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria ed in architettura.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

comportamento meccanico dei materiali;
dinamica strutturale;
metodi numerici nell'analisi strutturale;
problemi non lineari;
strutture bidimensionali piane e curve.

2° Anno:

ingegneria sismica;
problemi speciali di meccanica computazionale;
problemi speciali delle costruzioni metalliche;
sicurezza strutturale e metodi probabilistici;
strutture speciali.

Complementari (a scelta dello specializzando e col consenso del consiglio dei docenti):

calcolo a rottura;
collegamenti nelle strutture metalliche;
consolidamento strutturale;
costruzioni antisismiche;
costruzioni in muratura;
dinamica non lineare e carichi impulsivi;
elementi finiti per l'analisi non lineare;
fondazioni ed opere in terra;
geomeccanica;
grafica automatica;
grandi deformazioni ed instabilità;
meccanica della frattura e fenomeni di fatica;
metodi di calcolo per elementi di contorno;
ottimazione e progetto automatico;
problemi di integrazione;
problemi speciali dei ponti;
problemi speciali delle strutture marine ed offshore;
problemi speciali delle centrali nucleari;
problemi termici;
sperimentazione su modelli e strutture.

5) Le attività pratiche consistono nell'elaborazione di una «tesina» per ogni anno di corso svolta nell'ambito di almeno tre degli insegnamenti seguiti nell'anno stesso dallo specializzando. La tesina verte su un significativo procedimento di calcolo strutturale, dai presupposti teorici ai risultati numerici e loro interpretazioni. Le attività pratiche vengono svolte nelle ore libere dalle lezioni.

Art. 59 *(Scuola di specializzazione in ingegneria clinica)*. — 1) È istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso il Politecnico di Milano.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali nel campo dell'ingegneria clinica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria clinica.

2) La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno di insegnamento prevede trecento ore di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un numero massimo di venti specializzandi.

3) Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di ingegneria e di medicina ed il dipartimento di elettronica.

4) Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1938, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti.

5) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) elementi di fisiopatologia umana;
2) biomateriali, organi artificiali e protesi;
3) strumentazione biomedica I;
4) strumentazione biomedica II;
5) informatica clinica;
6) elaborazione di dati e immagini di interesse clinico;
7) organizzazione e gestione sanitaria;
8) sicurezza e prevenzione nell'ambiente ospedaliero;
9) cellule e tessuti;
10) impianti ospedalieri;
11) costruzioni biomeccaniche;
12) sistemi di terapia per la sopravvivenza;
13) biosistemi;
14) modelli di sistemi fisiologici;
15) biomeccanica;
16) automazione del laboratorio di emodinamica;
17) sistemi per la ventilazione artificiale;
18) bioingegneria;
19) elettronica biomedica;
20) radiazioni e biosistemi;
21) statistica sanitaria;
22) statistica medica;
23) applicazioni biomediche speciali;
24) bioenergetica;
25) termocinetica biomedica;
26) calcolatori elettronici;
27) controlli automatici;
28) elettronica applicata.

Lo specializzando è tenuto a frequentare i primi otto insegnamenti del precedente elenco, nonché due a scelta tra quelli indicati dal numero 9 al 28. Le materie di insegnamento del primo anno sono quelle indicate con i numeri 1), 2), 3), 5), 6), 9), 11) e le due a scelta. Le altre materie si intendono nel secondo anno. Nel secondo anno è pure previsto il tirocinio obbligatorio di almeno duecento ore di cui al punto 6).

6) Gli insegnamenti indicati con i numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) devono prevedere esercitazioni pratiche, visite o seminari integrativi, secondo un programma approvato dal consiglio della scuola.

Gli insegnamenti sono integrati dallo svolgimento di un tirocinio pratico di almeno 200 ore nell'anno presso presidi sanitari riconosciuti dal consiglio della scuola, secondo modalità dallo stesso fissate e pubblicate sul manifesto degli studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1987
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 132

87A6803

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1987.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei certificati di credito del Tesoro di tipo unificato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale viene trasferita alla Direzione generale del debito pubblico la gestione dei certificati di credito del Tesoro;

Visto che a decorrere dall'emissione del 1° ottobre 1985 è stato tolto dai decreti di emissione il divieto di tramutare i titoli al portatore in nominativi, che pertanto è possibile effettuare tale operazione su richiesta di parte e ritenuto opportuno predisporre un titolo nominativo di tipo unificato valevole per tutte le emissioni dei certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 dal quale risulta che i segni caratteristici dei titoli di debito pubblico, da rilasciare in dipendenza di emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, sono determinati dal Ministro del tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei certificati di credito del Tesoro di tipo unificato sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro di due forme e misure e dalle lettere D.P. in chiaro racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 2.

I certificati nominativi si compongono: del corpo del titolo, del foglio tagliandi (a destra del corpo del titolo) e del foglio di ruolo (in basso a sinistra).

Le dimensioni complessive del titolo sono: larghezza mm 355, lunghezza mm 435; quelle dei bordi superiore e sinistro del corpo del titolo e del bordo superiore del foglio tagliandi sono: dal margine superiore del titolo al margine interno della cornice mm 15, dal margine sinistro del titolo al margine interno della cornice mm 15, dal margine superiore del titolo al margine esterno della cornice del primo tagliando mm 15.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici.

Su di esso sono riportate le seguenti leggende: «Repubblica italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Certificati di Credito del Tesoro seguite da spazi per inserire il tasso di interesse, la scadenza del prestito e i provvedimenti autorizzativi dell'emissione.

Più in basso, è posto, al centro, uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica italiana». A sinistra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) - «Capitale Nom. L.» (segue spazio a linee sottili).

Segue: «Certificato nominativo» - «rappresentante il capitale nominale di lire» (segue spazio a linee sottili) - «con godimento dal» - (segue spazio) «a favore di» (segue spazio).

Più sotto, dopo un ulteriore spazio per riportare l'intestazione e le eventuali annotazioni, sono stampate le leggende «Prezzo di emissione per ogni cento lire di capitale nominale lire» (seguito da apposito spazio a righe parallele finissime analoghe alle precedenti).

Ancora più in basso, sulla stessa riga, le diciture «Roma» (segue spazio) «Posizione N.» (segue spazio) e «4ª Serie» (tra parentesi).

Infine, al centro, «Il Direttore Generale», a sinistra «V° per la Corte dei conti» ed a destra «Il Primo Dirigente».

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Nel rovescio del corpo del titolo, in alto, sarà stampata la dicitura «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d)*, del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343»; in basso, è riportata la leggenda «Estratto dalle norme relative ai titoli di debito pubblico».

A destra del corpo del titolo si trova il foglio dei tagliandi, disposti su due colonne di dieci tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: «Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Certificati di Credito del Tesoro» (seguono appositi spazi per riportarvi il tasso di interesse dei titoli, la scadenza del prestito, il numero di iscrizione del certificato e la data di scadenza del tagliando).

Più in basso sulla sinistra la leggenda «Pagabile secondo le modalità previste dal (seguita da spazio libero per riportarvi gli estremi del decreto di emissione)». Nell'angolo in basso a destra, si trova un rettangolo a linee orizzontali parallele finissime di colore molto tenue, su cui sara stampato, al momento del rilascio, il numero del tagliando.

Al di sopra di detto rettangolo, è posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica italiana».

Il rovescio dei tagliandi recherà al centro una losanga ornamentale. Al di sopra e al di sotto di tale losanga, saranno riportati gli estremi del prestito e dei provvedimenti autorizzativi dell'emissione.

Al di sotto del corpo del titolo, si trova il foglio di ruolo, con fondino ma privo di cornice, su cui sono riportate le seguenti leggende: «Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Certificati di Credito del Tesoro - (seguono appositi spazi per riportarvi il tasso d'interesse, scadenza del prestito e provvedimenti autorizzativi dell'emissione) nonché le diciture, seguite anch'esse da appositi spazi, relative al numero del certificato, all'intestatario, al capitale nominale in cifre e in lettere.

Sulla riga successiva la dicitura: «L'interesse verra determinato con le modalità previste dal: (seguita da spazio libero). Ancora più in basso la dicitura (seguita da apposito spazio) relativa alla Tesoreria pagatrice.

Infine, su una sola riga, «Roma», (segue spazio), «Posizione N.», (segue spazio), «4ª Serie» (tra parentesi).

Il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, delimitato da un filo di cornice, con venti spazi rettangolari destinati all'apposizione del «bollo a calendario dell'Ufficio Pagatore comprovante il pagamento delle rate di interesse». Entro i venti rettangoli, al centro, appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi, da quello n. 1, in alto a sinistra, a quello n. 20, in basso a destra.

Sulla lista di unione del foglio di ruolo, rispettivamente, con il corpo del titolo e con il foglio tagliandi, sarà riportata, al fine di facilitarne il distacco, un segno di «tracciatura», in senso orizzontale e verticale.

Art. 4.

La colorazione dei certificati di credito del tesoro nominativi è eseguita come appresso indicato:

cornici, leggende e fincature del recto e del verso: bruno;

fondini: bruno rossastro chiaro e scuro ad iride;

losanghe nel verso del tagliando: bruno rossastro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1987
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 212

87A6866

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 luglio 1987.

Autorizzazione all'adozione di un tasso di premio medio per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva, presentato dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 marzo 1987 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad adottare un tasso di premio medio per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva;

Vista la nota in data 18 giugno 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato un tasso di premio medio di tariffa per l'assicurazione temporanea monoannuale per il caso di morte in forma collettiva pari a L. 3,35 per L. 100 di quota annua sottoscritta, presentato dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma.

Il tasso di premio medio sarà applicato esclusivamente per la garanzia di un capitale pari al valore attuale, calcolato al tasso ufficiale di sconto, delle rate non ancora scadute del piano di accumulazione previsto dal fondo comune di investimento «Sicurvita».

Art. 2.

La S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, un rendiconto inerente l'andamento del portafoglio relativo alla forma assicurativa approvata con il presente decreto.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

87A6896

DECRETO 27 luglio 1987.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Dell'Acqua Angelo, non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 22 ottobre 1985, il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano, 43, presso la ditta C.D.E. - Centro distribuzione ferramenta S.r.l., s.s. Sannitica km 6,7, Casoria (Napoli);

Vista la relazione IMQ n. 764, con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerate le comunicazioni inviate con nota n. 162016, in data 4 marzo 1987, alla società: Dell'Acqua Angelo, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Dell'Acqua Angelo, con sede a S. Vittore Olona (Milano), via C. Correnti, 3, della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione, bianco, ∅ 13, marchiato «UNI-CIG 7140/72»;

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Dell'Acqua Angelo, con sede a San Vittore Olona (Milano), via Cesare Correnti, 3, nonché la ditta distributrice C.D.F. - Centro distribuzione ferramenta S.r.l., con sede a Casoria (Napoli), s.s. Sannitica km 67, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

ALLEGATO

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

RELAZIONE

RELAZIONE IMQ N. 764

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse

PROVE RICHIESTE DA: MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas

Rivenditore: C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE FERRAMENTA S.r.l. - S.S. Sannitica Km 6,7 - 80026 CASORIA (NA)

Costruttore: DELL'ACQUA ANGELO - Via Cesare Correnti 3 - 20028 S. Vittore Olona (MI)

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 13mm con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 42cm i seguenti dati, stampigliati in colore blu: UNI CIG 7140/72

Altre caratteristiche elencate alla pagina: -

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8m

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083 per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla Norma UNI-CIG 7140-72

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 22 ottobre 1985 DATA DELLE PROVE: 27 gennaio 1986

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2556)

In base alle verifiche e prove eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (D.M. 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, - disegni, - tabelle, 1 fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Responsabile della Prova
Ing. Giovanni RAIMONDINI

Milano, 3 dicembre 1986

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N° 764

pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella NORMA UNI-CIG 7140-72

Punto 5.1.12 - RESISTENZA ALL'AZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di -21 %.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

87A6893

DECRETO 27 luglio 1987.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnoresine Bustese, non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge in data 16 settembre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, via Quintiliano, 43, presso la ditta Tecnoresine Bustese, sita in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, 4;

Vista la relazione IMQ n. 746, con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichirato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162023, in data 6 marzo 1987, alla S.a.s. Tecnoresine Bustese, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 26 marzo 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Tecnoresine Bustese, avente sede in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, 4, a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile in lunghezza di fabbricazione ∅ 8 marchiato «GAS (trb) 8 × 13 PRES. 8 BAR».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Tecnoresine Bustese, con sede in Vanzaghello (Milano), via delle Orchidee, 4, di ritirare dal mercato la partita del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

ALLEGATO

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

RELAZIONE

RELAZIONE IMQ N. 746

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse

PROVE RICHIESTE DA: MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas

Rivenditore: -

Costruttore: TECNORESINE BUSTESE S.n.c. - Via delle Orchidee 4/6 - 20020 VANZAGHELLO (MI)

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8mm, con superficie esterna rigata longitudinalmente, di colore azzurro, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli maggiori di 60cm i seguenti dati stampigliati in colore nero·
GAS [marchio] 8x13 PRES. 8 BAR.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: -

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 20m

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083 per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla Norma UNI-CIG 7140-72

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 16 settembre 1985 DATA DELLE PROVE: 27 gennaio 1986

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2553)

In base alle verifiche e prove eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (D.M. 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, - disegni, - tabelle, 1 fotografia
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Responsabile della Prova
Ing. Giovanni RAIMONDINI
Raimondini

Milano, 3 dicembre 1986

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N° 746

pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella NORMA UNI-CIG 7140 72

Punto 5.1.12 - RESISTENZA ALL'AZIONE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

Il tubo non presenta una adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.
Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di - 21 %.
Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo di tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio..

87A6894

DECRETO 27 luglio 1987.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tubi Thor S.p.a., non conforme alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 28 gennaio 1985, il materiale più avanti indicato, è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede a Milano, via Quintiliano, 4, presso la ditta Fraticelli Mariano, via Rismondo, 80 (Milano);

Vista la relazione IMQ n. 769, con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Vista la nota n. 162012, in data 4 marzo 1987, inviata alla ditta Fraticelli Mariano e alla S.p.a. Tubi Thor;

Considerato che il materiale, oggetto dell'esame e della prova, è risultato fabbricato dalla società Tubi Thor solo per la parte attinente al tubo propriamente detto e che il tubo in lunghezza stabilita è stato costruito da altra azienda;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale seguente:

tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas, in lunghezza stabilita 1 m e 1,5 m, marcato «T.T. UNI-CIG 7140/72»,

a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Art. 2.

Si diffida la ditta rivenditrice Fraticelli Mariano, con sede in Milano, via Rismondo, 8, nonchè le ditte, non note, che hanno eseguito l'assemblaggio del tubo non conforme alle regole della buona tecnica, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro: PIGA

ALLEGATO

Ente
sotto il patronato del CNR
riconosciuto con D.P.R.
N. 134 del 20-1-1971

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ
per i materiali e gli apparecchi elettrotecnici
ed elettronici e per gli apparecchi di uso domestico
utilizzanti altre forme di energia

20138 Milano - Via Quintiliano, 43
Tel. (02) 50731 (15 linee)
Telegr. Italmarchio Milano
Telex 310494 IMQ I - Fax 5073271

Cod. Fisc. / Part. IVA 00798880159

RELAZIONE

RELAZIONE IMQ N. 769

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse

PROVE RICHIESTE DA: MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Direzione Generale Produzione Industriale - Ispettorato Tecnico

1. OGGETTO DELLE PROVE

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas

Rivenditore: FRATICELLI Mariano - Via Rismondo 80 - 20153 MILANO

Costruttore: TUBI THOR S.p.A. - Via Caduti per la Patria 83 - 20050 LESMO (MI)

Descrizione: Tubo in lunghezza stabilita 1m e 1,5m, marcato T.T. UNI-CIG 7140/72 diametro interno 13mm.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: -

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 5 di lunghezza 1m - 5 di lunghezza 1,5m

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE
Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083 per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.
Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla Norma UNI-CIG 7140-72

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 28 gennaio 1985 DATA DELLE PROVE: 4 marzo 1985

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2370)
In base alle verifiche e prove eseguite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili di San Donato Milanese (D.M. 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 Dicembre 1971, n° 1083.
Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 2 pagine, - disegni, - tabelle, - fotografie.
Soltanto le riproduzioni integrali di questa Relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Responsabile della Prova
Ing. GIOVANNI RAIMONDINI

Milano, 3 dicembre 1986

Raimondini

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

Relazione IMQ N° 769

pag. 2

MOTIVI DI NON CONFORMITA'

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella NORMA UNI-CIG 7140-72

Punto 6 - TUBI IN LUNGHEZZA STABILITA

I raccordi per il collegamento al portagomma (manicotti) posti alle estremità del tubo, sono soltanto infilati invece di costituire parte integrante dal tubo stesso, è quindi possibile sfilarli facilmente a mano.
Inoltre il tubo è corredato di fascette in materiale plastico invece che fascette metalliche.
Tali fascette non danno sufficienti garanzie di sicurezza per un valido serraggio del tubo.

87A6895

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 1987, n. 336.

Modificazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione;

Rilevato che le prescrizioni generali in materia di ganci di traino degli autoveicoli e di occhioni dei rimorchi stabilite agli articoli 261 e 262, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, non sono più in linea con l'evoluzione tecnica;

Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei trasporti la modifica degli articoli 261 e 262 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 261 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 261. (Art. 78 del testo unico) - *Prescrizioni tecniche relative agli organi di traino degli autoveicoli e dei rimorchi.* — 1. I ganci e gli occhioni di traino, in base rispettivamente alla massa rimorchiabile dei veicoli ovvero alla massa complessiva dei rimorchi cui sono destinati, sono classificati secondo le seguenti categorie:

Categoria	Massa rimorchiabile del veicolo o massa complessiva del rimorchio
—	—
I	1,0 t
II	3,5 t
III	6,0 t
IV	16,0 t
V	26,0 t
VI	120,0 t
VII	250,0 t
VIII	500,0 t

2. I ganci delle categorie I e II devono essere idonei a sopportare carichi verticali.

3. I ganci delle categorie III, IV e V possono essere idonei a sopportare carichi verticali.

4. Il valore del carico verticale massimo ammesso in condizioni statiche, sui ganci delle varie categorie, in relazione all'abbinamento di rimorchi aventi timone rigidamente collegato al telaio, è riportato nella seguente tabella:

Categoria	Carico verticale (daN)
—	—
I	70
II	200
III	400
IV	700
V	1000

5. Gli occhioni di tutte le categorie, se installati su timoni rigidamente collegati al telaio del rimorchio, devono essere considerati parte integrante del timone e sottoposti a calcolo di verifica per quanto riguarda la sollecitazione di flessione prodotta dal carico verticale dinamico massimo; le modalità della verifica sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

6. I ganci e gli occhioni di traino devono corrispondere dimensionalmente a quanto prescritto in tabelle di unificazione a carattere definitivo, che devono precisare tra l'altro, le caratteristiche del dispositivo di sicurezza contro lo sgancio accidentale di cui ogni gancio deve essere munito, il campo degli spostamenti relativi tra il gancio e l'occhione, le caratteristiche del sistema di applicazione del gancio al veicolo a motore, le condizioni necessarie per ottenere un conveniente assetto degli organi di traino dei veicoli abbinati, nonché le caratteristiche delle marcature dei ganci e degli occhioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Tali marcature devono consentire la identificazione della categoria, delle caratteristiche dimensionali quando occorre e, nel caso di ganci delle categorie III, IV e V, devono indicare l'attitudine o meno a sopportare carichi verticali.

7. Ogni gancio ed ogni occhione deve avere superfici tra loro opportunamente raccordate, in modo da dimostrare corretta progettazione ed accurata lavorazione.

8. Nel caso di ganci di traino del tipo a perno e campana, sia l'intero gancio che la campana debbono poter ruotare regolarmente intorno agli assi di rotazione previsti.

9. Gli occhioni devono essere collegati al timone del rimorchio in modo da impedire la loro rotazione attorno al proprio asse longitudinale.

10. I giuochi di accoppiamento debbono essere compresi entro valori compatibili con una corretta lavorazione meccanica.

11. Nessuna parte essenziale per la resistenza dei ganci e nessuna parte degli occhioni deve essere prodotta per fusione».

Art. 2.

L'art. 262 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

«Art. 262. (Art. 78 del testo unico) - *Norme per l'approvazione degli organi di traino.* — 1. Ai fini dell'approvazione del tipo un esemplare del gancio o dell'occhione, deve essere sottoposto alle prove appresso indicate.

2. Le prove devono essere effettuate in laboratorio, su macchina opportunamente attrezzata, e l'esemplare da provare deve essere fissato alla macchina utilizzando i dispositivi previsti per il collegamento del gancio alla traversa del veicolo a motore, o dell'occhione al timone del rimorchio.

3. Le modalità di prova sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

4. I ganci, o gli occhioni, devono resistere senza rotture al carico di prova appresso specificato per ciascuna categoria; durante la prova si deve verificare che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi presenti andamento regolare, senza punti singolari, nell'intervallo indicato nella seguente tabella:

Categoria	Carico di prova trazione (daN)	Intervallo (daN)
—	—	—
I	2000	300 - 700
II	6000	1000 - 2000
III	9000	2000 - 3000
IV	24000	4000 - 8000
V	40000	6000 - 14000
VI	120000	6000 - 50000
VII	180000	6000 - 65000
VIII	250000	8000 - 85000

5. Sui ganci, prima della prova di trazione sopra specificata, deve essere effettuata una prova supplementare consistente nell'applicazione, in corrispondenza del centro di pressione dell'occhione sul gancio, di un carico verticale gradualmente crescente fino al valore corrispondente a quello indicato in tabella:

Categoria	Ganci previsti per carichi verticali (daN)	Ganci non previsti per carichi verticali (daN)
—	—	—
I	600	—
II	2000	—
III	4000	500
IV	7000	1500
V	10000	2500
VI	—	4000
VII	—	6000
VIII	—	8500

Durante la prova non devono verificarsi deformazioni permanenti nel complesso del gancio.

6. Oltre a ciò i ganci devono essere sottoposti ad una forza orizzontale di trazione, la cui retta d'azione formi un angolo di $30^{\circ\,\pm 5^{\circ}}$ con l'asse longitudinale del gancio; tale prescrizione non si applica ai ganci di I e II categoria.

Nella prova, non devono verificarsi deformazioni permanenti sotto i carichi appresso specificati:

Categoria	daN
—	—
III	1800
IV	4800
V	8000
VI	12000
VII	18000
VIII	25000

7. I dispositivi di traino costituiti da una struttura di collegamento al veicolo a motore, sulla quale è installato un gancio a sfera di I e II categoria, sono soggetti ad approvazione; le modalità di prova, da effettuare su macchina di trazione a sollecitazione alterna, sono stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo, che devono precisare anche le necessarie marcature di identificazione della struttura.

8. Per masse rimorchiabili e per masse rimorchiate superiori alle 500 ton, l'idoneità degli organi di traino è accertata caso per caso dal Ministero dei trasporti, che può richiedere le documentazioni tecniche e l'effettuazione delle prove ritenute a tal fine necessarie».

Art. 3.

1. In alternativa alle prescrizioni del presente decreto, sono applicabili quelle contenute nelle norme della Comunità economica europea ovvero della Commissione economica dell'Europa delle Nazioni Unite, recepite in Italia.

2. L'approvazione, ai sensi delle nuove norme, di ganci o di occhioni già approvati in base alle norme precedentemente in vigore può essere rilasciata, a seguito di domanda del costruttore, corredata della documentazione prescritta, senza ulteriori accertamenti sperimentali, se dal verbale delle prove a suo tempo effettuate risultano rispettate tutte le prescrizioni del presente decreto.

3. Per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto sarà ammessa l'omologazione di veicoli dotati di gancio, o di occhione, approvato in base alle norme precedentemente in vigore.

4. Per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto sarà ammessa la prima immatricolazione di veicoli dotati di gancio, o di occhione, approvato in base alle norme precedentemente in vigore.

5. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: TRAVAGLINI

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0520

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1987.

Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'INAIL;

Visti gli articoli 39 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 23 dicembre 1986, concernente la determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;

Ritenua l'opportunità di approvare i premi suddetti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla campagna olearia 1987-88 per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabilite le seguenti nuove misure di premio speciale unitario;

1) *Frantoi di tipo A)*: con una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo.

Per una retribuzione minima giornaliera di L. 28.200:

L. 107.700 per i lavori di durata non superiore a 30 giorni di calendario («breve periodo»);

L. 339.100 per l'«intera campagna».

Nel caso di retribuzione giornaliera superiore a L. 28.200 i predetti premi saranno proporzionalmente aumentati con arrotondamento alle 100 lire.

2) *Frantoi di tipo B)*: qualunque frantoio non rientrante nel tipo *A*.

Per una retribuzione minima giornaliera di L. 28.200:

L. 148.400 per i lavori di durata non superiore a 30 giorni di calendario («breve periodo»);

L. 414.100 per l'«intera campagna».

Nel caso di retribuzione giornaliera superiore a L. 28.200 i predetti premi saranno proporzionalmente aumentati con arrotondamento alle 100 lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 39, secondo comma, e 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 39, secondo comma. — La tariffa dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».

«Art. 42. — Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il D.M. 18 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 25 novembre 1982, recava la misura dei precedenti premi.

87A6931

DECRETO 15 luglio 1987.

Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'INAIL;

Visti gli articoli 1, n. 28), e 4, n. 5), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visti gli articoli 39 e 42 dello stesso testo unico;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 23 dicembre 1986, concernente la determinazione del premio speciale unitario per l'assicurazione dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio;

Ritenuta l'opportunità di approvare il premio suddetto;

Decreta:

Il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte prima dell'espatrio, è stabilito nella misura di L. 6.000 procapite per ogni prova d'arte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1 (terzo comma, n. 28), 4 (primo comma, n. 5), 39 (secondo comma) e 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 1 (terzo comma, n. 28). — L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

(Omissis);

28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4».

«Art. 4 (primo comma, n. 5). — Sono compresi nell'assicurazione:

(Omissis);

5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che volgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro».

«Art. 39, secondo comma. — La tariffa dei premi e dei contributi sono determinati in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».

«Art. 42. — Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e previdenza Sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il D.M. 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979, recava la misura del precedente premio.

87A6932

DECRETO 15 luglio 1987.

Premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'INAIL;

Visti gli articoli 39 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 23 dicembre 1986, concernente la determinazione di premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni degli alunni, degli studenti e degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;

Ritenuta l'opportunità di approvare i premi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Il premio speciale unitario per l'assicurazione degli alunni e degli studenti delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali è stabilita nella misura di L. 1.800 annue pro-capite.

Tale premio seguirà automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai sensi dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 39, secondo comma, dello stesso testo unico.

Art. 2.

Il premio speciale unitario per l'assicurazione degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali è stabilito nella misura di L. 36.300 annue pro-capite.

Detta misura è riferita ad una retribuzione effettiva fino a L. 8.460.000 annue. Per retribuzioni annue superiori il premio sarà aumentato proporzionalmente arrotondato alle 100 lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 39, secondo comma, e 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 39, secondo comma. — Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».

«Art. 42. — Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il D.M. 5 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979, recava la precedente misura del premio.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1925, come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è il seguente:

«Art. 116. — Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.

Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.

Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980».

— Per il secondo comma dell'art. 39 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 si veda nelle note alle premesse.

87A6933

DECRETO 15 luglio 1987.

Premi speciali unitari per l'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'INAIL;

Visti gli articoli 39 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1979;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 23 dicembre 1986, concernente la determinazione dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni dei facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili;

Ritenuta l'opportunità di approvare i premi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di:

a) facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali (esclusi i lavori di facchinaggio nei porti ed a bordo di navi);

b) barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio,

sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati *A* e *B* che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le misure di premio di cui all'art. 1, stabilite a persone per trimestre o frazione di trimestre, sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

ALLEGATO *A*

ASSICURAZIONE DEI FACCHINI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI (ESCLUSI I LAVORI DI FACCHINAGGIO NEI PORTI ED A BORDO DELLE NAVI).

A) *Lavoratori soci di organismi associativi non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.*

I Settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).
Soci: L. 51.400 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II Settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).
Soci: L. 104.600 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III Settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e II settore):
La misura del premio unitario speciale per i «soci» sarà determinata in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.
Le predette misure di premio sono rapportate alla retribuzione minima giornaliera di L. 28.200, da valere ai fini assicurativi con decorrenza 1° gennaio 1986 è stabilita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638. Per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire.

B) *Lavoratori soci di organismi associativi soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.*

I Settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).
Soci: L. 42.400 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

II Settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale (compreso l'impiego di mezzi meccanici in quanto meramente complementari ai lavori di facchinaggio).
Soci: L. 84.800 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

III Settore: facchinaggio promiscuo (per rischi compresi nel I e II settore):
La misura del premio unitario speciale per i «soci» sarà determinata in relazione alla ponderazione dei rischi propri del I e del II settore.
Le predette misure di premio sono rapportate alla retribuzione minima giornaliera di L. 19.590, da valere ai fini assicurativi con decorrenza 1° gennaio 1986 è stabilita ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537. Per una retribuzione giornaliera superiore i premi dovranno essere aumentati proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire.

ALLEGATO *B*

ASSICURAZIONE DEI BARROCCIAI, VETTURINI, IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE, CAROVANE, ASSOCIAZIONI ED AGGREGATI CONSIMILI, ADDETTI A LAVORI DI TRASPORTO MEDIANTE TRAZIONE ANIMALE O SOMEGGIO.

A) *Lavoratori soci di organismi associativi non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.*
Soci: L. 108.600 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

B) *Lavoratori soci di organismi associativi soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.*
Soci: L. 76.500 a persona, per trimestre o frazione di trimestre.

Le misure di premio sub *A)* sono rapportate alla retribuzione minima giornaliera di L. 28.200, da valere ai fini assicurativi con decorrenza 1° gennaio 1986, stabilita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Le misure di premio sub *B)* sono invece rapportate alla retribuzione minima giornaliera di L. 19.590, da valere ai fini assicurativi con decorrenza 1° gennaio 1986, stabilita ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Per le retribuzioni superiori le predette misure sub *A)* e sub *B)* dovranno essere aumentate proporzionalmente con arrotondamento alle 100 lire.

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 39, secondo comma, e 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 39, secondo comma. — Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni nel periodo di assicurazione».

«Art. 42. — Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il D.M. 29 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 27 dicembre 1979, recava la precedente misura dei premi.

Note all'allegato A:

— Il D.P.R. n. 602/1970 reca: «Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi».

— Il D.L. n. 463/1983 reca: «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini».

— La legge n. 537/1981 converte in legge il D.L. 29 luglio 1981, n. 402, sul contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni. L'art. 1 del D.L. n. 402/1981 reca disposizioni sul minimale di retribuzione ai fini contributivi.

Note all'allegato B:

— Per il D.P.R. n. 602/1970 si veda nelle note all'allegato *A*.

— Per il D.L. n. 463/1983 si veda nelle note all'allegato *A*.

— Per il contenuto dell'art. 1 della legge n. 537/1981 si veda nelle note dell'allegato *A*.

87A6934

DECRETO 15 luglio 1987.

Premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, sull'ordinamento dell'INAIL;

Visti gli articoli 39 e 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1981;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 23 dicembre 1986, concernente la determinazione del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

Ritenuta l'opportunità di approvare il premio suddetto;

Decreta:

Il premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è stabilito in L. 23.400 a persona, per mese o frazione di mese. Tale misura è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera di L. 19.590 fissato dalla legge; per una retribuzione giornaliera superiore il premio sarà proporzionalmente aumentato con arrotondamento alle 100 lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 39 secondo comma, e 42 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 è il seguente:

«Art. 39, secondo comma. — Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione».

«Art. 42 — Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistono, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale, su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39».

— Il D.M. 1° agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1981, ha istituito il premio che è stato adeguato con il presente decreto.

— La legge n. 250/1958 reca: «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne».

Nota al dispositivo:

Per la legge n. 250/1958 si veda nelle note alle premesse.

87A6935

DECRETO 15 luglio 1987.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1984;

Vista la nota n. 10/1/3027 del 17 ottobre 1986, con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutasi in data 8 ottobre 1986, concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

PREMIO ANNUO

I - APPARECCHI RADIOLOGICI

A) *Di diagnostica*

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	1.477.000
2) installati presso consorzi antitubercolari	»	562.000
3) installati presso studi privati di radiologia	»	919.000
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	323.000
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	»	187.000

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni)

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	»	572.000
2) installati presso studi privati	»	365.000

II - SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO

(di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 19 luglio 1967 e successive modificazioni)

1) *Nuclidi di radiotossicità molto elevata* (Gruppo I): per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10 millicurie	L.	35.000
quota fissa oltre 10 millicurie	»	150.000
2) *Nuclidi di radiotossicità elevata* (Gruppo II): per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 100 millicurie	L.	4.000
quota fissa oltre 100 millicurie	»	100.000
3) *Nuclidi di radiotossicità moderata* (Gruppo III): per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 1000 millicurie	L.	400
quota fissa oltre 1000 millicurie	»	150.000
4) *Nuclidi di radiotossicità debole* (Gruppo IV): per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10.000 millicurie	L.	50
quota fissa oltre 10.000 millicurie	»	100.000

NOTE

Note alle premesse:

— La legge n. 251/1982 reca: «Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Il testo del relativo art. 12 è il seguente:

«Art. 12. — L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, tenuto conto delle risultanze della gestione».

- Il D.M. 3 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1984, recava la precedente tariffa.

87A6936

DECRETO 25 luglio 1987.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, relativa alla provincia di Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale per la manodopera agricola in data 29 novembre 1982, con la quale sono stati stabiliti i valori medi di impiego della manodopera agricola nella provincia di Lecce, approvati con decreto ministeriale 7 marzo 1984;

Vista la deliberazione della commissione provinciale di cui sopra, in data 9 ottobre 1986, con la quale sono stati modificati alcuni valori medi in precedenza stabiliti ed approvati con il suddetto decreto, successivamente annullato con decisione 4 dicembre 1985 del tribunale regionale per la Puglia - sezione Lecce, pubblicata il 25 febbraio 1986;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 9 ottobre 1986 della commissione provinciale della manodopera agricola di Lecce con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art 7

del decreto-legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI LECCE.

Coltura	Giornate per ettaro
Vigneto ad alberello	72
Vigneto a spalliera	80
Vigneto a tendone	105
Vigneto consociato a oliveto	85
Oliveto	60
Agrumeto e frutteto	125
Seminativo spoglio	15
Seminativo arborato	40
Tabacco	200
Carciofeto	95
Orto asciutto in pieno campo	107
Orto irriguo	185
Colture floreali	300
Mellone	90
Pomodoro asciutto	75
Pomodoro irriguo	106
Barbabietole	70
Erbaio e medicaie	15
Patate	61
Cavolfiori	50

Bestiame	Giornate per capo
Equini	12
Ovini e caprini	3
Bovini	11
Suini	5

Visto, p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

87A6868

DECRETO 27 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di pulizia Gioiese - Società cooperativa a r.l.», in Gioia del Colle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 31 dicembre 1986 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società «Cooperativa di pulizia Gioiese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa di pulizia Gioiese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gioa del Colle (Bari), costituita per rogito notaio Nicola Guida in data 19 giugno 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Nicola Putignano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6897

DECRETO 27 luglio 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Agrizootecnica a r.l.», in Castellana Grotte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione espletata nei confronti della soc. «Cooperativa Agrizootecnica a r.l.», con sede in Castellana Grotte (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle segnalazioni effettuate dall'associazione di rappresentanza cui la cooperativa aderisce ex art. 9 della legge n. 400/75;

Decreta:

La società «Cooperativa Agrizootecnica a r.l.», con sede in Castellana Grotte (Bari), costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 13 dicembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Francesco Bianco, nato a Castellana Grotte il 7 giugno 1921 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A6898

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 luglio 1987.

Modificazioni e integrazioni dell'ordinanza n. 1065/FPC/ZA concernente interventi urgenti di bonifica e sistemazione idraulica dei territori interessati dai torrenti Arno, Rile e Tenore e dagli scarichi del comune di Busto Arsizio. (Ordinanza numero 1074/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 258;

Vista l'ordinanza n. 1065/FPC/ZA del 17 luglio 1987 in corso di pubblicazione che dispone interventi urgenti di bonifica del suolo di sistemazione idraulica relativi ai territori soggetti al disperdimento incontrollato delle acque dei torrenti Arno, Rile, e Tenore e degli scarichi fognari del comune di Busto Arsizio;

Considerata l'opportunità di snellire le procedure per l'attuazione dei disposti dell'ordinanza predetta;

Dispone:

Art. 1.

Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 1065/FPC/ZA il consorzio Rile, Arno e Tenore e il consorzio dei Villoresi possono ricorrere alla trattativa privata in deroga alle vigenti disposizioni ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

L'art. 5 della ordinanza n. 1065/FPC/ZA è così modificato: il servizio opere pubbliche di emergenza provvederà alla nomina dei collaudatori delle opere di cui agli articoli 1 e 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6871

ORDINANZA 23 luglio 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Palermo. (Ordinanza n. 1075/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che nel corso di una riunione tenutasi presso il dipartimento della protezione civile con l'intervento del presidente e dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana è emerso che la crisi idrica di Palermo può in parte trovare soluzione con la costruzione del potabilizzatore delle acque del fiume Oreto già finanziato dalla regione e da realizzarsi a cura della azienda municipalizzata acquedotto Palermo;

Valutato che il ricorso alle normali procedure per l'acquisizione delle aree comporta tempi notevolmente lunghi non assimilabili con l'urgenza che il caso riveste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere di cui in premessa, occorrenti per l'integrazione delle risorse idropotabili della città di Palermo, sono dichiarate urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Il prefetto di Palermo per consentire l'immediato inizio dei lavori provvede all'emissione dei necessari atti amministrativi e autorizza, con proprio provvedimento, l'accesso alle aree e agli uffici oggetto degli interventi dei tecnici designati dalla Azienda municipalizzata acquedotto Palermo per la redazione degli stati di consistenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6870

ORDINANZA 24 luglio 1987.

Modifiche all'ordinanza n. 1068/FPC/ZA del 20 luglio 1987, recante misure dirette ad accelerare il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dalle avversità atmosferiche del luglio 1987. (Ordinanza n. 1077/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 1068/FPC/ZA del 20 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987;

Considerato che si rende necessario provvedere da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni interessati anche alla effettuazione, col rito della massima urgenza, dei lavori per il ripristino delle opere idrauliche danneggiate;

Ravvista, pertanto la necessità di modificare l'ordinanza considerata nei termini sopra indicati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1068/FPC/ZA del 20 luglio 1987 è così sostituito: «Al fine di consentire l'immediato ripristino della rete viaria e ferroviaria, delle opere igienico-sanitarie e delle opere idrauliche danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nell'Italia settentrionale, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province ed i comuni interessati realizzano le relative opere ed eseguono i lavori col rito della somma urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese le procedure previste dalle norme di contabilità generale dello Stato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6873

ORDINANZA 24 luglio 1987.

Misure dirette a risolvere in maniera organica i problemi di approvvigionamento idropotabile nella regione Sicilia. (Ordinanza n. 1078/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che la regione Sicilia lamenta carenze di acqua per uso potabile per effetto dello scarso apporto negli invasi e nelle falde sotterranee di acque meteoriche nonché del precario stato di conservazione di alcune infrastrutture di adduzione e distribuzione;

Considerato che tale situazione ha provocato numerosi episodi di grave emergenza che hanno richiesto l'intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 781/FPC/ZA del 28 luglio 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1986 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza

idrica del comune di Corleone, n. 790/FPC/ZA del 9 agosto 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1986 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Palermo, n. 799/FPC/ZA del 16 settembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1986 concernente integrazioni all'ordinanza n. 790/FPC/ZA del 9 agosto 1986, n. 821/FPC/ZA del 27 ottobre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1986 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Alcamo, n. 871 e 872/FPC/ZA del 24 dicembre 1986 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Caltanissetta e di Agrigento, n. 899/FPC/ZA del 14 febbraio 1987 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto di Trapani pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1987, n. 909/FPC/ZA del 25 febbraio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1987 concernente ulteriori misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Agrigento, n. 913/FPC/ZA del 5 marzo 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1987 concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Mazara del Vallo, n. 1063/FPC/ZA del 16 luglio 1987 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Agrigento e in alcuni comuni della provincia;

Considerato che le situazioni indicate nelle ordinanze citate hanno comportato interventi urgenti da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile che, pur risolvendo le esigenze immediate, non sono stati integrati in un sistema organico di interventi programmati al fine di prevenire il verificarsi della emergenza;

Avvertita di conseguenza la necessità di conoscere la situazione generale del sistema idropotabile, acquisendo in tempi brevi la conoscenza delle cause che provocano lo stato di carenze idropotabili, il monitoraggio della disponibilità e qualità delle acque, la individuazione e delimitazione delle aree a rischio idropotabile, provvedendo quindi alla redazione di un piano di emergenza nonché la progettazione e realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti.

Constatato che per ottenere in tempi brevi tali essenziali elementi si rende necessario ed improcrastinabile ricorrere ad una struttua tecnicamente organizzata ed idonea ad assicurare l'assistenza anche specialistica tecnica e amministrativa occorrente.

Ritenuto che la Italtekna S.p.a. (gruppo Iri - Italstat), interpellata nelle vie brevi, si è dichiarata disposta ad eseguire gli studi propedeutici ed a realizzare gli interventi in emergenza.

Sentita la regione interessata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma;

Dispone:

Art. 1.

Il capo del servizio bilancio e affari amministrativi è autorizzato a stipulare una convenzione con la Italtekna (Iri-Italstat) per le finalità di cui in premessa.

Art. 2.

La convenzione avrà la durata di due anni e potrà essere prorogata per il maggior tempo eventualmente necessario alla soluzione del problema della carenza idropotabile nella regione Sicilia. Detta convenzione avrà all'oggetto le seguenti prestazioni:

1) studio delle cause che provocano la carenza idropotabile;

2) analisi dell'approvvigionamento idropotabile attuale;

3) monitoraggio della disponibilità e qualità delle acque;

4) individuazione e delimitazione delle aree a rischio idropotabile;

5) redazione di un piano di emergenza;

6) eventuale progettazione e realizzazione degli interventi.

Art. 3.

I prefetti sotto la cui giurisdizione ricadono le aree oggetto degli interventi urgenti ed indifferibili sono autorizzati ad assumere ogni iniziativa atta a consentire l'immediato inizio delle indagini, dei rilievi e delle opere di emergenza.

I prefetti provvederanno pertanto alla emissione dei necessari provvedimenti amministrativi e ad autorizzare con proprio provvedimento l'accesso alle aree ed agli edifici oggetto degli interventi dei tecnici designati dalla concessionaria per l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini tecniche anche preliminari.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza valutato nella misura che sarà ritenuta congrua da un'apposita commissione si provvede con la disponibilità del fondo per la protezione civile. Con successivi provvedimenti saranno determinati di volta in volta i compensi relativi agli oneri connessi alla progettazione e realizzazione degli interventi di emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6869

ORDINANZA 24 luglio 1987.

Conduzione, funzionamento e manutenzione degli impianti e servizi vari presso il centro polifunzionale della protezione civile. (Ordinanza n. 1079/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente, tra l'altro, lo stanziamento dei fondi occorrenti al funzionamento del centro polifunzionale di protezione civile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità ed urgenza, nelle more del perfezionamento della convenzione con l'I.N.A.I.L., ente proprietario del complesso di Castelnuovo di Porto sede del predetto centro, convenzione attualmente all'esame dell'ufficio tecnico erariale per il parere tecnico-economico, di assicurare sotto ogni aspetto data la avvenuta immissione in possesso, l'immediato avvio e la piena efficienza del centro stesso, attesa la rilevanza delle funzioni attribuite ed il considerevole valore dei beni mobili ivi dislocati;

Considerate altresì, le esigenze correlate alla assegnazione degli obiettori di coscienza di cui all'accordo interministeriale difesa-protezione civile del 12 dicembre 1986, n. 752;

Tenuto conto che con lettera n. 20/CP/S in data 11 dicembre 1986 sono state affidate alla società Sogencos di Roma, costruttrice del complesso, la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici già installati, nonché l'appalto degli indispensabili servizi di guardiania e pulizia;

Constatato che, a tutt'oggi, attesa la mancata definizione del contratto di locazione e la situazione di urgente necessità sopra menzionata, non è stato possibile attuare le procedure concorsuali per l'appalto dei servizi in argomento;

Ritenuto urgente e necessario attuare una disciplina negoziale per il futuro, nonché avviare tutte le procedure previste per il riconoscimento del debito afferente il periodo pregresso durante il quale la società Sogencos ha assicurato i servizi innanzi specificati;

Viste le istanze di pagamento relative alle prestazioni già rese dalla società Sogencos;

Ravvisata la necessità di continuare ad affidare alla S.p.a. Sogencos sino a tutto il 31 dicembre 1987 la gestione dei servizi suddetti e di indire entro il corrente anno una pubblica gara per l'appalto degli stessi servizi per i futuri esercizi finanziari, al fine di non compromettere la funzionalità operativa del centro di Castelnuovo di Porto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il servizio bilancio ed affari amministrativi è autorizzato a stipulare un contratto a trattativa privata con la S.p.a. Sogencos di Roma per assicurare i servizi di: manutenzione immobili; conduzione e manutenzione impianti; giardinaggio; guardiania e pulizia per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1987 al prezzo mensile preventivato forfettariamente in lire 150 milioni, nelle more della definizione delle analitiche esigenze che dovranno essere individuate a cura del direttore del centro polifunzionale e della redazione dei pertinenti capitolati d'oneri che dovranno essere approntati dall'ufficio servizi tecnici e di vigilanza del dipartimento.

Sulla base delle indispensabili esigenze di funzionamento individuate e del relativo capitolato tecnico, l'importo di cui sopra sarà adeguato, con successivo atto aggiuntivo, all'importo valutato e ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 2.

Il servizio bilancio ed affari amministrativi è inoltre autorizzato ad indire una gara formale per l'appalto dei servizi specificati all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1988 sulla base delle esigenze e dei capitolati tecnici di cui sopra.

Art. 3.

Nei limiti dell'importo che verrà ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Roma, viene riconosciuto il debito maturato nei confronti della società Sogencos, sulla base di un dettagliato rendiconto, supportato da prove documentate, relative alle effettive prestazioni rese durante il periodo 15 dicembre - 31 luglio 1987 a favore del centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto, e di una analitica relazione redatta a cura del direttore del centro stesso, circa la effettività dei servizi richiesti e resi, e la rispondente pertinenza al soddisfacimento delle inderogabili esigenze della pubblica amministrazione.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente ordinanza viene posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione allo stanziamento di cui all'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A6872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 3146 in data 9 luglio 1987, sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro della difesa, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1987, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 239, la sig.ra Carla Pulcinelli Cossu è nominata ispettrice nazionale delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, in sostituzione della sig.ra Luigia Marocco Faccaro, dimissionaria.

87A6811

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto 20 giugno 1986, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Bruno Venturi - novembre 1966 in Rovigo. — Non esitava, pur versando in condizioni di pericolo a causa dell'alluvione abbattutasi nella zona, a prodigarsi in aiuto delle persone colpite, contribuendo alla riuscita di numerosi soccorsi.

Ferdinando D'Eustacchio - 14 agosto 1982 in Roma. — Degente per una grave malattia presso un locale ospedale riusciva, con rapida intuizione e prontezza d'azione, a bloccare un ricoverato che, in una crisi di sconforto, era sul punto di gettarsi da una finestra. Nobile gesto di operante umana solidarietà.

Amulio Galletti - 2 dicembre 1983 in Livorno e Ilio Galletti - 2 dicembre 1983 in Livorno. — Unitamente ad un animoso collega, rimaneva di vedetta per quarantotto ore — nonostante le avverse condizioni meteorologiche — per rintracciare due paracadutisti dispersi nel corso di una esercitazione. Avvistatili, provvedeva ad allertare i mezzi di soccorso che li traevano in salvo.

Franco Ricci - 14 ottobre 1984 in Mogadiscio (Somalia). — Non esitava a calarsi nell'oscurità di un pozzo profondo dodici metri, nel quale era caduto un bambino. Dopo ripetuti ed estenuanti tentativi, riusciva ad issare il piccolo in superficie, salvandolo da morte certa.

Epaminonda Ponzoni - 27 gennaio 1985 in Cremona. — Capo stazione in servizio non esitava — alla vista di un'anziana signora in grave difficoltà nel tentativo di salire su un treno in corsa — a lanciarsi coraggiosamente in soccorso della donna riuscendo a trarla in salvo.

87A6878

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1986, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile ai Corpi e alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

Medaglia d'oro

Alla Croce rossa italiana - Irpinia 1980. — In occasione del violento sisma che sconvolgeva l'Irpinia, la Croce rossa italiana, dando ulteriore prova del suo tradizionale spirito di umana solidarietà, svolgeva opera altamente meritoria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni così tragicamente colpite. Nonostante le innumerevoli difficoltà e le situazioni di pericolo, impegnava uomini e mezzi, anche con l'aiuto delle consorelle estere, in un nobile slancio, prodigandosi con generosa abnegazione, laddove la necessità delle genti e l'incalzare dell'emergenza ne richiedevano l'intervento.

Medaglie di Bronzo

Alla memoria di Nicandro De Rosa, il 19 dicembre 1975, in Venafro (Isernia). — In occasione di un violento incendio divampato in un laboratorio di pittura, si attardava nel tentativo di porre in salvo due donne che riteneva in grave difficoltà. Soffocato dall'intenso fumo, non riuscendo a guadagnare l'uscita, periva tra le fiamme. Fulgido esempio di generoso altruismo e di operante umana solidarietà spinti fino al supremo sacrificio.

Alla memoria di Michel Avondet, Leontine Avondet, Alfredo Comba, Sylvia Avondet e Maria Avondet, Val Pellice 1943-1944. — Pur sapendo di esporre la propria vita a grave pericolo, non esitava — unitamente ad altri generosi — ad ospitare dieci persone sottraendole alla persecuzione razziale. Fulgido esempio di umana solidarietà.

87A6879

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di insegnamento universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università è vacante il seguente insegnamento alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1987-88:

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di ingegneria:

programmazione dei calcolatori elettronici.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1987 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

87A6877

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Praia a Mare

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, in data 30 giugno 1987, è stato dismesso dal pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato — giusta la legge 8 aprile 1983, n. 113, contenente autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare le aree appresso specificate — il compendio riportato in catasto del comune suddetto ai fogli 29, 41 e 52, avente la superficie di mq 169.971 delimitato a nord dal fosso denominato Fiumarello», ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso «Fortino», a sud dal fosso Fortino, ad ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo.

87A6812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa «CAM - Cooperativa artigiani meridionali a r.l.», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Alfredo Albore in data 11 marzo 1977, repertorio n. 5550, reg. soc. n. 848 tribunale Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Alfonso Cristofano, nato a Volturara Irpinia (Avellino) 21 giugno 1924 e residente in via Leonardo da Vinci, 36, Portici (Napoli).

Con decreto ministeriale 18 luglio 1987 la società cooperativa Cooperativa impianti C.R.I.V. a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio dott. Gaetano Porqueddu il 14 luglio 1977, rep. n. 3937, reg. soc. n. 2822 tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fernando Ferrari, residente a Sassari, via Amendola, 25.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa Fon Coop - Soc. cooperativa di lavoro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Luciano Fabiani in data 4 luglio 1980, repertorio n. 4190, reg. soc. n. 4167 tribunale di Roma, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Edoardo Sanelli, residente a Tivoli in via della Missione n. 41.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa di produzione e lavoro L'Incontro - Società cooperativa a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Fadda l'11 aprile 1978, rep. n. 16134, reg. soc. 8486 tribunale di Cagliari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Mocci, residente a Cagliari con studio in via Cimarosa, 105.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1987 la società cooperativa Major - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito notaio avv. Domenico Galletta in data 13 giugno 1972, repertorio n. 3400, reg. soc. n. 2150 tribunale di Sassari, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ferdinando Ferrari, nato a Borghetto di Arroscia il 18 agosto 1942, residente a Sassari, via Amendola, 25.

87A6837

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, primo comma, del disciplinare per l'attuazione del programma nazionale di intervento nel mercato delle patate prodotte nella campagna 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1987, si comunica che l'A.I.M.A. ha affidato i servizi di assuntoria per l'attuazione dell'intervento in questione ai sottoindicati soggetti specificati per regione:

Regioni ed assuntori	Centri di intervento	Quantità in quintali
Campania A.P.N. - Nola (Napoli)	Coop. Vitalia - S. Vitaliano	10.000
	Coop. S. Donato - Cimitile	20.000
	Coop. La Sorgente - Marigliano	5.000
	Coop. 32 - Marigliano	3.000
	Coop. Copac - Camposano	6.000
	Coop. Madonna degli Angeli - Cicciano	2.000
	Coop. La Luciella - Cimitile	3.000
	Coop. Selve - Marigliano	3.000
	Coop. Bracciolla - Nola	5.000
	Coop. La Luciella - Cicciano	20.000
	Coop. S. Felice - Nola	10.000
	Associazione «A.P.N.» - Nola	50.000
	Coop. «Nazionale» - S. Vitaliano	10.000
	Coop. S. Francesco - Nola	3.000
	Ditta Cavallaro Vincenzo - Scafati	10.000
	Totale	160.000
Assopatata A.S.I., località Pascarola - Caivano (Napoli)	A.S.I. Caivano - Centrale ortof.	20.000
	A.S.I. Caivano - Centrale ortof.	100.000
	A.S.I. Caivano	30.000
	Coop. Copa - Acerra	10.000
	Coop. S. Anna	10.000
	Totale	170.000
Ass. Kart - Nocera Inferiore (Salerno)	Centro «De Lucia» località Gaudio, via Calabricitico - Maddaloni (Caserta)	40.000
	Centro «Duchessa S. Pietro» - Volla (Napoli)	20.000
	Centro «Santa Maria Pietà 79», località Angona - Eboli (Salerno)	10.000
	Totale	70.000
A.O.A. - Scafati (Salerno)	Coop. agr. «La Margherita», via Salice, località Arenosola - Eboli (Salerno)	6.000
	Coop. agr. «S. Anna», via Bonifica, fondo Monaco - Scafati (Salerno)	6.000
	Coop. Agricola «S. Francesco», via D. Catalano - Scafati (Salerno)	6.000
	Coop. Agricola «La Lausdominese», via Cortagna, Mariglianella (Napoli)	7.000
	Totale	25.000
Apon - Cimitile (Napoli)	Centro di Brusciano (Napoli), via Padula, 102	17.000
	Centro di Angri, via dei Goti, 390	8.000
	Totale	25.000
	Totale generale	450.000
Puglia Associazione interprovinciale regione Puglia produttori patate novelle - Bari	Coop. ortofrutt. S. Marino, via Ammiraglio Vacca - Bitonto (Bari)	60.000
	Oleificio cooperativa S. Michele, via Torre di Brencola, 5 - Palese (Bari)	20.000
	Totale	80.000

Regioni ed assuntori	Centri di intervento	Quantità in quintali
Associazione produttori patate provincia di Bari - Bari	Oleificio soc. CC. DD. Polignano a Mare, contrada Badello, n.c.	40.000
	Società coop. agricola, via Mazzini - Polignano a Mare (Bari)	25.000
	Coop. orticoltori, via Trieste n. 14, Polignano a Mare (Bari)	15.000
	Todisco Giuseppe, via Foggia, 32 - Barletta (Bari)	30.000
	De Toma Giulia - località S. Anna, Giovinazzo (Bari)	20.000
	Totale . . .	130.000
Ass. salentina produttori patate primaticce «Assopatate» Lecce	C.O.D.A.I. - Gallipoli (Lecce), contrada Masseria Bianca	60.000
	A.C.A.I.T. - via Galliano - Tricase (Lecce)	30.000
	Totale	90.000
	Totale generale . . .	300.000

87A6880

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 18 giugno 1987 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

BAUSANO E FIGLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto nel campo degli impianti per estrazione e granulazione di materiali termoplastici, caratterizzati dall'automazione e integrazione delle fasi di lavorazione e da nuovi metodi per la formulazione della geometria delle viti plastificatrici.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.
Luogo di esecuzione: Rivarolo Canavese (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 597.955.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

BIEFFE - BIOCHIMICI FIRENZE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e processo di impianti automatici per la produzione ed il riempimento di contenitori in materie plastiche con soluzioni infusionali e trasfusionali ad uso ospedaliero.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.
Luogo di esecuzione: Grossotto (Sondrio).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.275.775.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1988.

CATTINI & FIGLIO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per trattamento termico ad induzione a media frequenza su corone dentate per gruppi epicicloidali.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.
Luogo di esecuzione: Casarile (Milano).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 455.400.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1988.

COMAU S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di processo per la realizzazione di un modulo di assemblaggio a scocca di elementi di pannelleria in materiali compositi.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.
Luogo di esecuzione: Borgaretto - Beinasco - Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.170.592.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

COMAU S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo, studio e sviluppo di un sistema di monitorizzazione e diagnostica di linea rifabbricazione di elementi in materiale composito.
Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.
Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 669.375.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

DEVON S.P.A, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto per la realizzazione di un nuovo sistema a trasmissione per veicoli industriali e pesanti.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Lippo di Calderara di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 684.344.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Condizioni: aumento di capitale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

ELTEK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto, costruzione di termoattuatori aventi caratteristiche di forza e spostamento.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Casale Monferrato (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.178.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1987.

HOONVED S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi produttivi parzialmente automatizzati destinati alla produzione di macchine di lavaggio industriale con conseguente miglioramento del prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Venegono Superiore (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 778.747.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 ottobre 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 ottobre 1988.

LARGA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto e di processo per la realizzazione di una nuova gamma di raccordi per tubazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Osnago (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 837.984.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

MIGNINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo, prodotto, sviluppo di mangimi ad alto valore aggiunto mediante la messa a punto di un processo chimico-fisico per la nobilitazione di materie prime povere e la realizzazione di una idonea impiantistica ad elevata automazione.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Petrignano di Assisi (Perugia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.579.760.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 18 febbraio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

OFFICINE MECCANICHE ZANZI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di valvole di aspirazione e scarico per motori ad elevate prestazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 256.827.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

PLANCC ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo prodotto nel campo dei sistemi di pesatura per impieghi commerciali e industriali, caratterizzato dall'adozione di un sistema di misura basato sul tempo che un elemento a velocità costante impiega a percorrere lo spostamento indotto dal peso.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Pisa.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 510.930.000

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1989.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

PRINOTH S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: linea di veicoli speciali adatti al servizio civile e protezione ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 1987.

Luogo di esecuzione: Ortisei (Bolzano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.555.650.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

87A6881

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 6 della legge 6 febbraio 1987, n. 19.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1986, n. 835, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 19, recante, tra l'altro, norme per il settore siderurgico;

Visto, in particolare, l'art. 6, primo comma, della sopra citata legge che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 30 giugno 1987 realizzano riduzione di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti per la produzione di tubi saldati un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che il suddetto contributo è concesso anche per rottamazione di singole linee produttive, se la stessa avviene nell'ambito di accordi di specializzazione produttiva tra aziende dello stesso settore o comunque collegate da rapporti di fornitura di materia prima, in essere e da realizzare, nonché in aziende acquisite da procedure concorsuali o in amministrazione straordinaria;

Visto il quarto comma dell'art. 6 della citata legge n. 19/1987 che, con il richiamo alla procedura prevista dall'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste del contributo anzidetto;

Visto il secondo comma del predetto art. 6 in cui è stabilito che il suddetto contributo è elevato a lire cinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, a fronte dell'obbligo per le imprese beneficiarie di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;

Vista la nota in data 17 giugno 1987 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 17 giugno 1987, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 6 della legge n. 19/1987, è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

ALESSIO TUBI S.P.A. di Torino-La Loggia:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: La Loggia (Torino);

b) capacità produttiva da sopprimere: tubi saldati forma: 25.800 t/a;

c) impianti da sopprimere: due linee di produzione di tubi saldati, denominate P6 e B;

d) entità del contributo: 116,110 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: servizi all'attività industriale;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 980 milioni di lire;

c) entità del contributo: 258 milioni di lire.

BROLLO SUD S.P.A. di Salerno-Fuorni:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Salerno;

b) capacità produttiva da sopprimere: 32.670 t/a tubi saldati forma;

c) impianto da sopprimere: linee 2, 4 e 6 di produzione tubi saldati;

d) occupazione media nell'anno 1986: 160 unità lavorative;

e) entità del contributo: 147,015 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: servizi all'attività industriale;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 500 milioni di lire;

c) entità del contributo: 250 milioni di lire.

DALMINE S.P.A. di Milano:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimenti: Costa Volpino (Bergamo);
b) capacità produttiva da sopprimere: 82.900 t/a di tubi saldati commerciali;
c) impianti da sopprimere: tre impianti denominati linea Yoder M2S, linea Olma e linea Gelbison;
d) occupazione media nell'anno 1986: 9.461 unità lavorative;
e) entità del contributo: 373,050 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: installazione nello stabilimento di Costa Volpino di una linea di fabbricazione di semilavorati in titanio per condensatori;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.960 milioni di lire;
c) entità del contributo: 1.480 milioni di lire.

I.L.ME.FER. S.R.L. di Bari:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Bari;
b) capacità produttiva da sopprimere: 34.480 t/a di tubi saldati tondi e forma;
c) impianto da sopprimere: linea GB 12/76 e linea GB 26/152;
d) occupazione media nell'anno 1986: 14,83 unità lavorative attualmente 11 unità in Cassa integrazioni guadagni;
e) entità del contributo: 310,320 milioni di lire.
Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica. La società non ha presentato programma di reinvestimento.

ACCIAIERIE E TUBIFICIO ARVEDI S.P.A. di Cremona:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Cremona;
b) capacità produttiva da sopprimere: 87.340 t/a di tubi saldati;
c) impianto da sopprimere: due linee di produzione tubi, denominate linea 2 per 57.700 t/a e linea 5 per 29.640 t/a;
d) occupazione media nell'anno 1986: 585 unità lavorative;
e) entità del contributo: linea 2: 259,650 milioni di lire; linea 5: 266,760 milioni di lire per un importo complessivo di 526,710 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: realizzazione, nello stabilimento di Cremona, di una serie di servizi alla produzione industriale;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.650 milioni di lire;
c) entità del contributo: 873,4 milioni di lire.

SIDERMECCANICA S.P.A. di Torrecuso (Benevento):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Torrecuso (Benevento);
b) capacità produttiva da sopprimere: 19.500 t/a di tubi saldati, tondi e forma;
c) impianto da sopprimere: una linea di produzione di tubi elettrosaldati Ocom-Gasparini;
d) occupazione media nell'anno 1986: 24 unità lavorative;
e) entità del contributo: 87,750 milioni di lire.
Lo stabilimento cessa ogni produzione siderurgica. La società non ha presentato programma di reinvestimento.

PROFILATI A FREDDO BROLLO S.P.A. di Desio (Milano):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Desio (Milano);
b) capacità produttiva da sopprimere: 198.000 t/a di tubi saldati forma e tondi;
c) impianto da sopprimere: n. 8 linee produttrici di tubi saldati, linea tubi 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78;
d) occupazione media nell'anno 1986: 218 unità lavorative. A partire dall'agosto 1986, in seguito agli accordi fra tubisti, si è fatto ricorso alla CIGS per una settimana al mese;
e) entità del contributo: 1.782 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: piano di investimenti che consenta di migliorare il prodotto nei settori in cui la società svolge la propria attività: profilati a freddo, lamiere grecate, decapaggio per conto terzi;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 3.655 milioni di lire;
c) entità del contributo: 1.827,5 milioni di lire.

La realizzazione del programma dovrà essere contenuta entro i limiti temporali che saranno stabiliti con apposita circolare per tutti i piani di investimento approvati dal CIPI.

SIDERPO S.P.A. di Cavanella Po (Rovigo):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Cavanella Po (Rovigo);
b) capacità produttiva da sopprimere: 105.500 t/a di tubi saldati, tondi e forma;
c) impianto da sopprimere: la società intende rottamare l'intero impianto composto da una linea pesante e da una linea media, uscendo così dal mercato dei tubi saldati;
d) occupazione media nell'anno 1986: 25 unità lavorative di cui 23 unità destinate al programma di reinvestimento da realizzarsi nello stabilimento di Cavanella all'uopo riconvertito;
e) entità del contributo: 949,500 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: produzione di strutture metalliche prefabbricate per coperture di grandi superfici;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.600 milioni di lire;
c) entità del contributo: 1.055 milioni di lire.

SENINI S.R.L. di Brescia:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Brescia;
b) capacità produttiva da sopprimere: 80.000 t/a di tubi saldati carpenteria;
c) impianto da sopprimere: un impianto destinato alla produzione di tubi saldati;
d) occupazione media nell'anno 1986: 35 unità lavorative;
e) entità del contributo: 360 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: razionalizzazione e qualificazione della produzione carpenteria pesante e calderaria, nonché la produzione destinata ai settori nucleari, corpi a pressione, opere civili;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.005 milioni di lire;
c) entità del contributo: 800 milioni di lire.

GENERAL SIDER ITALIANA S.P.A. di Chieti:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Chieti;
b) capacità produttiva da sopprimere: 47.817 t/a di tubi saldati gas, acqua e condotte;
c) impianto da sopprimere: due linee Yoder W20 e Somenor M2 1/2;
d) occupazione media nell'anno 1986: 137 unità lavorative;
e) entità del contributo: 430,353 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: seconde lavorazioni finitura, bitumatura e rivestimento dei tubi saldati;
b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.460 milioni di lire;
c) entità del contributo: 478,170 milioni di lire.

FADASIDER S.R.L. di Isorella (Brescia):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Casalmoro (Mantova);

b) capacità produttiva da sopprimere: 81.700 t/a di tubi saldati forma;

c) impianto da sopprimere: due linee denominate OME P2 e OME P4;

d) occupazione media nell'anno 1986: 26 unità lavorative attualmente in Cassa integrazione guadagni;

e) entità del contributo: 1.715,7 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: nello stabilimento di Casalmoro stampaggio per iniezioni di materie plastiche;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.262,850 milioni di lire;

c) entità del contributo: 817 milioni di lire.

TUBIFICIO LOMBARDO FERROTUBI S.P.A. di Cremona:

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Corbetta (Milano);

b) capacità produttiva da sopprimere: 154.622 t/a di tubi saldati di cui 28.322 t/a della linea M2 ed M3 e 126.300 t/a della linea GG2;

c) impianto da sopprimere: linee di produzione tubi denominate GG2, M2, M3;

d) occupazione media nell'anno 1986: 145 unità lavorative;

e) entità del contributo: linea M2 e M3: 127,449 milioni di lire; linea GG2: 1.136,7 milioni di lire per un importo complessivo di 1.264,149 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: attività di servizio alla produzione industriale ed in altri settori produttivi;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.100 milioni di lire;

c) entità del contributo: 1.546,220 milioni di lire.

PROFILNASTRO S.P.A. di Dusino San Michele (Asti):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimento: Dusino San Michele (Asti);

b) capacità produttiva da sopprimere: 31.100 t/a di tubi saldati;

c) impianto da sopprimere: una linea denominata D2;

d) occupazione media nell'anno 1986: 64 unità lavorative;

e) entità del contributo: 139,950 milioni di lire;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: servizi alla produzione industriale;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 950 milioni di lire;

c) entità del contributo: 311 milioni di lire.

MARCEGAGLIA S.P.A. di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova):

A) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

a) stabilimenti: Ravenna, Cervignano del Friuli (Udine), Forlimpopoli (Forlì);

b) capacità produttiva da sopprimere: 620.000 t/a di tubi gas-condotte, di cui: stabilimento di Forlimpopoli: n. 4 linee per 133.000 t/a; stabilimenti di Ravenna e di Cervignano: n. 2 linee rispettivamente per 277.000 t/a e 210.000 t/a;

c) impianto da sopprimere: stabilimento di Forlimpopoli: n. 4 linee Erw Mannesmann per la produzione di tubi saldati; stabilimento di Ravenna: n. 1 linea primo Erw/85 per la produzione di tubi saldati gas-acqua e n. 1 linea quarto S.A.W. 85 per la produzione di tubi condotte di grosso diametro saldate ad arco sommerso; stabilimento di Cervignano: linea uno S.A.W./85 e due S.A.W./85 per tubi di grosso diametro saldati ad arco sommerso;

d) occupazione media nell'anno 1986: 1.238 unità lavorative;

e) entità del contributo: stabilimento di Ravenna: 8.310 milioni di lire; stabilimento di Forlì: 2.793 milioni di lire; stabilimento di Cervignano: 4.410 milioni di lire per un importo complessivo di 15.513 milioni di lire.

L'erogazione del contributo, in conformità delle richieste avanzate dalla società, avverrà in due soluzioni: il 30% a conclusione della fase di rottamazione della parte di impianti oggetto di contributo della presente deliberazione ed il saldo a totale realizzazione del programma aziendale che prevede, a partire dal 1° gennaio 1980, un graduale abbandono della produzione con la completa fuoriuscita dell'azienda dal settore tubi gas e condotte entro il 30 giugno 1988;

B) parte relativa al reinvestimento:

a) attività: reinvestimento negli stabilimenti di Forlimpopoli, Cervignano e Ravenna, diretto a creare strutture produttive di piccole dimensioni occupazionali, utilizzando, nei limiti delle disponibilità, le capacità professionali delle maestranze attualmente impiegate in settori tradizionali o a medio alto contenuto tecnologico (quali l'elettronica, materiali innovativi ecc.) e comunque processi industriali non inquinanti nel rispetto del vincolo ecologico ambientale;

b) investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 25.500 milioni di lire;

c) entità del contributo: 12.400 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle aziende.

Roma, addì 18 giugno 1987

Il presidente delegato: GORIA

87A6882

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 25 luglio 1987.

Modificazione alla circolare 7 febbraio 1987, n. 3517, concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

A parziale modifica della circolare 7 febbraio 1987, n. 3517, concernente «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1987, sentita la commissione centrale per la musica, l'importo delle quote a recita, per l'esercizio finanziario 1987, a favore dei teatri di tradizione è rideterminata in L. 75.000.000 ridotto a L. 45.000.000 per opera da camera.

Il Ministro: DI LAZZARO

87A6905

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ DI PARMA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega del Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, con il quale su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. 1100 del 20 febbraio 1982;

Vista la nota n. 6474 dell'11 ottobre 1986 del Ministero della pubblica istruzione con la quale si è reso noto che con decreto ministeriale 24 luglio 1986 è stato attribuito un posto di ricercatore universitario alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali istituto di zoologia, per le esigenze della cattedra di radioecologia;

Vista la delibera adottata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università con la quale il posto è stato assegnato al gruppo disciplinare n. 74 sulla base dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte ed orali) ed alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di ricercatore universitario, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per il sottonotato gruppo di discipline:

GRUPPO DI DISCIPLINE N.74

Materie afferenti:

Entomologia; entomologia generale; acarologia; nematologia; protozoologia; zoologia; zoologia generale; zoologia agraria; zoologia applicata; zoologia dei vertebrati; zoologia e parassitologia; parassitologia; zoogeografia; zoogeografia ed ecologia animale; etologia; etologia ed ecologia animale; psicologia e sociologia animale; anatomia comparata; morfologia generale; istologia ed embriologia; embriologia; embriologia chimica; embriologia degli invertebrati; embriologia sperimentale; embriologia e morfologia sperimentale; biologia dello sviluppo; fisiologia dello sviluppo; meccanica dello sviluppo; neurologia comparata; ematologia comparata; citologia; citologia animale; citologia sperimentale; citomorfologia; citologia ed istologia; citochimica e istochimica; microscopia ed ultramicroscopia elettronica; ultrastrutture; ultrastruttura della cellula; ultrastrutture del protoplasma.

Sottosettori:

1) zoologia generale e speciale;
2) etologia ed ecologia animale;
3) anatomia comparata, embriologia;
4) citologia ed istologia.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso suddetto sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale al rettore dell'Università degli studi di Parma, via Università, 12, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. A tale scopo si allega, per ogni utile fine, lo schema di domanda (allegato *A*).

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso.
La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.
Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) data e luogo di nascita;
2) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
3) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
4) di non avere riportato condanne penali;
5) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;
7) le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università degli studi di Parma - Divisione del personale.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli, ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questa Università degli studi di Parma.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, può essere sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà articolata, in genere, in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate, nel presente bando, per ciascun sottosettore.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

I programmi relativi ai concorsi messi a bando e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B* che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente bando.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore a 6/10 rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai 7/10 del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno 6/10 rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire, il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autentica del sindaco o di un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Per la facoltà e per il raggruppamento disciplinare è nominata, con decreto del rettore, apposita commissione giudicatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Al termine delle prove d'esame verrà compilata da parte della commissione, una circostanziata relazione, verrà formulata, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e verranno designati i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Università entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autentica, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo tre anni dall'ammissione in ruolo essi saranno sottoposti a giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per il raggruppamento di disciplina, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

Detta commissione valuterà l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetterà il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, per la prescritta registrazione.

Parma, addì 16 febbraio 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna addì 14 maggio 1987
Registro n. 29 Università, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(da presentarsi in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli Studi - PARMA

..l.. sottoscritt.. nat.. a .... il ...., residente in .... via .... n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. ...... sottosettore .... presso la facoltà .... di codesta Università il concorso a n. .... post.. di ruolo di ricercatore universitario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ....,

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di ....,

f) di voler sostenere la seconda parte della prova orale nella seguente lingua straniera (o nelle seguenti due lingue straniere)....... .... (4);

g) di eleggere domicilio agli effetti del presente concorso in via n. riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite dal bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (5) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) A seconda di quanto previsto nelle prove d'esame.
(5) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3 del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONCORSO A POSTO DI RUOLO DI RICERCATORE. RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE ED ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta: la commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione.

Seconda prova: la commissione propone tante prove (temi o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova relativa al sottosettore prescelto nella domanda di partecipazione.

Prova orale:
prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli;
seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici: valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici: devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Gruppo di discipline n. 74

Prima prova scritta - Caratteristiche: elaborato su un argomento di particolare interesse del settosettore indicato, punti 20/100.

Seconda prova - Caratteristiche: esecuzione di una prova pratica oppure prova di conoscenza ed applicazione delle metodologie proprie del raggruppamento, punti 20/100.

Prova orale - Caratteristiche:
prima parte: discussione della prova scritta e degli eventuali titoli;
seconda parte: prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato, punti 20/100.

Titoli scientifici, punti 30/100.
Titoli didattici, punti 10/100.

87A6403

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Concorsi a due posti di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1965, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Vista la legge 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Vista la nota ministeriale prot. 2008 del 4 giugno 1986;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ed in particolare l'art. 8, comma 12;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con la quale è stata autorizzata l'emissione del bando di concorso per due posti di tecnico coadiutore presso i seguenti istituti della seconda facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo con i vincoli posti dalla previsione normativa contenuta nella legge n. 444/85:

un posto presso la clinica chirurgica (a seguito cessazione del sig. De Gemmis Bruno);

un posto presso l'istituto di chimica biologica I (a seguito cessazione del sig. Capunzo Mario);

Vista la nota rettorale n. 16264 del 7 luglio 1986, con la quale è stata richiesta al Ministero della pubblica istruzione l'autorizzazione a bandire ex novo, e senza i vincoli posti dalla norma, i concorsi già autorizzati ai sensi della legge n. 444/85;

Considerato che, con nota prot. n. 2676/86 pos. C/1 del 12 agosto 1986 il Ministro della Pubblica istruzione ha autorizzato ad emanare, ai sensi della legge n. 41/1986 e senza i vincoli posti dalla legge n. 444/85 i bandi di concorso già autorizzati dalla suindicata nota n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985;

Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dalla nota n. 2008 del 4 giugno 1986 la normativa da applicare in materia concorsuale è quella preesistente alla legge n. 312/80;

Vista l'unita documentazione;

Accertata la vacanza e la disponibilità dei posti stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore delle università e degli istituti di istruzione universitaria, corrispondente alla qualifica di assistente tecnico dell'area funzionale tecnico-scientifica, sesto livello, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica . . . . posti
istituto di chimica biologica I . . . . »

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compreso i licei linguistici riconosciuti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il quarantesimo fermo restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Per le categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato secondo le vigenti disposizioni.

Per gli impiegati civili dello Stato e per il personale militare di cui all'articolo unico della legge 5 marzo 1961, n. 90, si prescinde dal limite massimo d'età;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi suddetti per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto rettorale motivato.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

I candidati non possono con una sola domanda chiedere di partecipare a più concorsi.

Pertanto i candidati dovranno produrre — a pena di esclusione da tutti i concorsi di cui sopra — domande distinte per ogni concorso al quale intendono partecipare.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra redatte su carta da bollo in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, firmata dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli (in originale o copia autenticata in bollo) che i medesimi ritengono utile ai fini del concorso cui intendono partecipare, debbono essere indirizzate al rettore di questa Università, corso Umberto I - Napoli ed inviate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata, pena esclusione dal concorso medesimo, da notaio, segretario comunale, o negli altri modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la sua personale responsabilità:

a) nome e il cognome;

b) l'istituto presso il quale il candidato intende essere ammesso al concorso;

c) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il quarantesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) titolo di studio previsto dall'art. 2 del bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) il proprio domicilio e recapito presso il quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Non si terrà conto delle domande spedite oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le dichiarazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà conto delle domande sprovviste di firma autenticata come stabilito nel precedente art. 3. Non si terrà conto, infine, di domande non distinte per singolo concorso.

Art. 5.
Commissione giudicatrice e modalità di espletamento

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo le vigenti disposizioni.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e valutare i titoli nella percentuale stabilita dalla legge.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni convenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Art. 6.
Presentazione dei titoli

I concorsi sono per titoli ed esami.

Il candidato, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1964, n. 514, potrà produrre, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente bando, titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia in possesso.

Non saranno valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata e non conformi alle leggi sul bollo.

Ai detti titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.
Prove d'esame

Per i concorrenti che intendono partecipare al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la clinica chirurgica le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

prova scritta programmazione e realizzazione di ricerche clinico-scientifiche;

prova pratica con relazione scritta: uso di apparecchiature clinico-scientifiche di più comune impiego;

prova orale: possibili complicazioni e rischi delle attrezzature clinico-scientifiche-sanitarie di impiego abituale.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre brani di testi scientifici in lingua francese o inglese.

Per i concorrenti che intendono partecipare al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica biologica I, le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:

prova scritta: descrizione di una tecnica di separazione e, o analisi di composti biologici;

prova pratica con relazione scritta: misure e calcoli relativi a composti biologici mediante strumentazioni in uso presso i laboratori di biochimica;

prova orale: discussione della prova scritta e della prova pratica, nonché di eventuali titoli presentati dal candidato.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre brani di testi scientifici in lingua inglese.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta con indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui le stesse si svolgeranno sarà comunicato a cura della commissione giudicatrice ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazine con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.
Approvazione delle graduatorie e dichiarazioni dei vincitori e degli idonei

La graduatoria generale di merito sarà formulata con l'osservanza delle vigenti disposizioni e sarà approvata con decreto rettorale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di merito previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La nomina in prova e la contestuale immissione in servizio sarà disciplinata dall'art. 8 della legge n. 444/85.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 9.
Preferenze a parità di merito e precedenza nella nomina

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano e intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università di Napoli, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale del concorso al quale hanno partecipato.

I documenti, dovranno essere consegnati a mano presso l'ufficio personale non docente della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli, via S. Pansini, 5, Napoli.

I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra solo se ne siano in possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al quale hanno inteso partecipare.

Art. 10.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono presentare o far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego.
Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 387;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) certificato di residenza;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo dovrà essere indicata l'opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione, ad eccezione dei numeri 9) e 10).

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 10), devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti ricevono la relativa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, copia integrale dello stato matricolare, titolo di studio, certificato medico, copia dello stato di servizio e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

La documentazione di rito di cui sopra dovrà essere idonea a dimostrare il possesso dei necessari requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei.

Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà deliberata la risoluzione del rappörto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione di Napoli per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 30 marzo 1987

p. *Il rettore:* GARAMAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 10 giugno 1987
Registro n. 20 Università, foglio n. 233

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - NAPOLI

...l.. sottoscritt... ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
c.a.p. (1) ...... (provincia di ....) via .... tel. ....
chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post..... di ....
.... presso ....
della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di ....conseguito in data .... presso ....,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....,

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso .... (3);

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....
....

Dichiara, inoltre, di aver prestato i seguenti servizi presso pubblica amministrazione (ovvero non ha mai prestato servizio presso pubblica amministrazione)..
....

Allega i seguenti titoli (4):..
....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta specifica menzione delle eventuali condanne riportate e l'autorità giudiziaria che le ha emesse.

(3) Solo nel caso sia superata l'età richiesta dal bando.

(4) In originale o copia autenticata in bollo.

87A6555

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorsi a due posti di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 1122 con il quale l'istituto di clinica urologica ha cambiato la denominazione in quella di istituto di urologia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 87, foglio n. 13, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tra gli altri, un posto di funzionario tecnico - ottava qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso l'istituto di urologia - Facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 5107 del 30 dicembre 1986 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato tra gli altri, un posto di funzionario tecnico - ottava qualifica funzionale - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso l'istituto di anatomia umana normale per le esigenze della seconda cattedra - Facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso gli istituti e cattedre sottoindicati e per il numero di posti a fianco indicati:

istituto di urologia, facoltà di medicina e chirurgia . . . . posti 1

istituto di anatomia umana normale, per le esigenze della seconda cattedra, facoltà di medicina e chirurgia . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi sopracitati: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché dei militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico pratico e in una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9 dei sottoelencati giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto presso le sedi dei relativi istituti e cattedre a fianco indicati:

istituto di urologia, facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico - Roma	70° e 71° giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*
seconda cattedra anatomia umana normale, ist. di anatomia umana normale, facoltà di medicina e chirurgia, via Borelli, 50 - Roma	75° e 76° giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Roma, addì 11 luglio 1987
Registro n. 247 Università, foglio n. 359

ALLEGATO 1

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO (OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE) AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA E SOCIO SANITARIA PRESSO L'ISTITUTO DI UROLOGIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: argomento di clinica urologica.

Prova scritta contenuto teorico pratico: tecniche endoscopiche in urologia.

Prova orale:

a) sulla discussione degli elaborati scritti;

b) su tutto il programma delle prove scritte.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO (OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE) AREA FUNZIONALE TECNICO SCIENTIFICA E SOCIO SANITARIA PRESSO L'ISTITUTO DI ANATOMIA UMANA NORMALE PER LE ESIGENZE DELLA SECONDA CATTEDRA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: verterà su argomenti di anatomia macro e microscopica nonché di istofisiologia.

Prova scritta di contenuto teorico pratico: verterà su un argomento inerente la microscopia ottica ed elettronica; inoltre tecniche speciali di evidenziazione di strutture biologiche.

Prova orale: verterà su argomenti oggetto delle prove scritte.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l. sottoscritt.. .... (*A*) nat.. a ....
(provincia di ....) il .... (1)
e residente in.. (provincia di ....)
via....................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n..... posti di ....
presso ....
di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal................................ al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.. (città - via - c.a.p. - tel ....).

Roma, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A6427

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno presso il convitto «Mario Pagano», via V. Veneto, 3, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 settembre 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 10 settembre 1987, ore 9.

87A6816

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 ottobre 1987, ore 9;

seconda prova: 8 ottobre 1987, ore 9.

87A6815

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

Concorso ad un posto di segretario

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della sopracitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1980, n. 270;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, capo terzo, in particolare la tabella *D* allegata;

Visto il decreto interministeriale del 16 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1979, registro 52, foglio n. 93, con il quale sono stati assegnati due posti di segretario (livello sesto) presso la S.I.S.S.A. di Trieste e con cui viene inoltre data l'autorizzazione a bandire i concorsi;

Visto il decreto direttoriale n. 153/86 P del 9 ottobre 1986, in corso di registrazione, con il quale sono state accolte le dimissioni volontarie della sig.ra Livia Amabilino a decorrere dal 9 ottobre 1986;

Accertata la vancanza del posto;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo nell'adunanza del 24 ottobre 1986, con la quale è stato deciso di porre a concorso il posto di segretario rimasto vacante;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (livello sesto) presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica di segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali e legalmente riconosciute;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto direttoriale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, indirizzata al direttore della S.I.S.S.A. - Ufficio del Personale - Strada Costiera 11 - Miramare/Grignano - 34014 Trieste, deve essere presentata o spedita direttamente alla predetta Scuola entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere cittadini italiani;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando (allegato *A*).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 6.

Gi esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale sulle materie indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

Art. 7.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data e l'ora di inizio delle prove di esame previste dal bando di concorso.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di precedenza in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, strada Costiera, 11.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite le procedure concorsuali il vincitore del concorso è nominato in ruolo in prova nella carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso la S.I.S.S.A. nell'ordine della graduatoria, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 444/85 e dell'art. 23 della legge n. 23/86, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

Il vincitore sarà immesso immediatamente in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del diretto superiore. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra Università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

Il concorrente immesso in servizio ai sensi dell'articolo precedente, ai fini dell'accertamento nei suoi confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al direttore di questa Scuola internazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai punti 6) e 8), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (e successive norme di integrazione e modificazione) e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1077, legge 22 agosto 1985, n. 444 e legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 12 dicembre 1986

Il direttore: AMATI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 11 maggio 1987
Registro n. 1 Università, foglio n. 203

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(su carta legale da L. 3.000)

Al direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Ufficio del personale - Strada Costiera, 11 - Miramare-Grignano - 34014 TRIESTE

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... il ....
e residente in .... via .... n. ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie, presso la S.I.S.S.A.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché (2)..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................,

3) non ha riportato condanne penali (4)

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso..............................,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) ....,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione, da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso, dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(Luogo e data)

....
(Firma da autenticare)

Il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni......................
....

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata loro concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) In caso di eventuale cessazione indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso cui prestato servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova scritta: nozioni di diritto amministrativo e di contabilità di Stato.

Seconda prova scritta: nozioni di diritto civile.

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, diritto costituzionale e legislazione universitaria.

87A6424

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di psicologo coadiutore;
un posto di psicologo collaboratore;
un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei bandi di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987 e n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

87A6915

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 45

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A6910

Concorso a sei posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 47

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

87A6922

REGIONE VENETO

Pubblica selezione ad un posto di operatore tecnico - barbiere presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico barbiere, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale della selezione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 10 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. sezione concorsi, dell'U.S.L in Venezia.

87A6918

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

un posto di coadiutore sanitario di igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio (sezione biotossicologica del presidio multizonale di prevenzione);

due posti di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di ingegnere edile settore igiene pubblica, igiene dell'edilizia;

un posto di ingegnere chimico del settore igiene pubblica, sezione medicina del lavoro;

un posto di perito elettrotecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 17 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Rovigo.

87A6923

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di assistente tecnico (perito elettronico/elettrotecnico);
un posto di operatore tecnico cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Villafranca di Verona (Verona).

87A6920

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore logopedista;
trentuno posti di operatore tecnico autista barelliere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 10 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

87A6916

REGIONE SICILIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di assistente medico per il servizio di medicina dello sport, aggregato alla divisione di cardiologia, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di cardiologia per il servizio di medicina dello sport, aggregato alla divisione di cardiologia, a tempo pieno;
un posto di assistente ginecologo per il consultorio familiare di Mirabella Imbaccari, a tempo pieno;
un posto di ispettore sanitario, a tempo pieno;
un posto di assistente medico scolastico, a tempo pieno;
un posto di assistente medico C.A.U.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 30 del 18 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Caltagirone (Catania).

87A6917

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di coadiutore sanitario di fisiatria;

un posto di coadiutore sanitario di neurologia;

un posto di coadiutore sanitario di audiologia;

un posto di coadiutore sanitario di oculistica;

un posto di coadiutore sociologo;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 24 del 6 giugno 1987 e rettificato mediante avviso pubblicato nella successiva Gazzetta n. 30 del 18 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Palagonia (Catania).

87A6913

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di coadiutore sanitario, fisiatra;

un posto di coadiutore sanitario, neurologo;

un posto di coadiutore sanitario, audiologo;

un posto di coadiutore sanitario, oculista;

un posto di coadiutore sociologo;

un posto di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 33 dell'8 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Carini (Palermo)

87A6906

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/8, a:

un posto di assistente in formazione (assistente psichiatra);

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di operatore professionale di prima categoria, ispettore di igiene.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 127 del 9 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Maglie (Lecce).

87A6909

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia a tempo pieno;

un posto di assistente medico di cardiologia a tempo pieno;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

87A6912

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro, a tempo pieno;

un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno;

un posto di farmacista collaboratore;

uno posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 91 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Guastalla (Reggio Emilia).

87A6908

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

quattro posti di assistente medico di cardiologia, a tempo pieno;

un posto di veterinario coadiutore - area I.P.C.A.O.A.;

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;

un posto di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Sassuolo (Modena).

87A6921

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 87 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ravenna.

87A6914

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice di infanzia;

cinque posti di operatore di seconda categoria - infermiere generico;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di assistente medico di chirurgia per il pronto soccorso;

un posto di assistente medico di medicina per il pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 6 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'U.S.L. in Olbia (Sassari).

87A6919

REGIONE LIGURIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di ingegnere ad orientamento elettrotecnico;

un posto di fisico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 9 ottobre 1985 e n. 21 del 21 maggio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savona.

87A6911

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso l'unita sanitaria locale n. 12

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione presso 'unita sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione al personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

87A6907

Concorso a cinque posti di assistente medico psichiatra - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente medico psichiatra - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 22 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A6885

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 75/6.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, per il centro psico sociale della zona 6 afferente il servizio di diagnosi e cura dell'ospedale Fatebenefratelli, presso l'unità sanitaria locale n. 75/6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Milano.

87A6887

Concorso ad un posto di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 75/10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di educatore professionale presso l'unità sanitaria locale n. 75/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Milano.

87A6886

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

due posti di assistente di cardiologia;

quattro posti di assistente di ematologia;

due posti di aiuto di neuroradiologia;

un posto di aiuto neurofiopatologo;

tre posti di assistente di neuroradiologia;

due posti di assistente neurofisiopatologo;

un posto di aiuto di angiochirurgia;

un posto di assistente di angiochirurgia;

tre posti di assistente di chirurgia generale;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di direttore sanitario;

due posti di ispettore sanitario;

quattro posti di biologo collaboratore;

cinque posti di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 3 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Napoli.

87A6884

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 183 del 7 agosto 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a diciotto posti di perito industriale elettronico e di due unità riservato a laureati in fisica o in medicina veterinaria.

E.N.P.A.L.S. - Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori spettacolo: Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di consulenza legale, ad un posto di consulenza sanitaria, ad un posto di consulenza tecnico-edilizia, a sessantotto posti di assistente, a trentaquattro posti di archivista dattilografo e a dieci posti di commesso.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 25 settembre 1986 del Ministro della marina mercantile, recante: «Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi)». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alle pagine 83 e 84 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, i prospetti 1 e 2 contenuti nell'art. 11 del capitolo III (imballaggio), sono sostituiti dai nuovi prospetti 1 e 2 relativi rispettivamente ai corrosivi liquidi ed ai corrosivi solidi, come qui di seguito pubblicati.

Prospetto 1 - CORROSIVI LIQUIDI

Imballaggio interno	Imballaggio esterno	Tipo di imballaggio (D.M. 23-5-1985)	Peso lordo massimo o contenuto in litri		
			Gruppo di imballaggio		
			I	II	III
Recipienti di vetro o di materia plastica, contenenti non più di 10 litri	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	75 kg	125 kg	125 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	40 kg	55 kg
	Cassa di materia plastica espansa	4H1	40 kg	40 kg	55 kg
	Fusto di acciaio	1A2	75 kg	125 kg	125 kg
	Fusto di materia plastica	1H2	75 kg	125 kg	125 kg
	Fusto di cartone	1G	75 kg	125 kg	125 kg
	Cassa di materia plastica solida	4H2	75 kg	125 kg	125 kg
Recipienti metallici contenenti non più di 30 litri	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	55 kg	75 kg
Recipienti di materia plastica in:	Fusto di acciaio	6HA1	250 l	250 l	250 l
	Gabbia o cassa di acciaio	6HA2	60 l	60 l	60 l
	Fusto di alluminio	6HB1	250 l	250 l	250 l
	Gabbia o cassa di alluminio	6HB2	60 l	60 l	60 l
	Cassa di legno naturale	6HC	60 l	60 l	60 l
	Fusto di legno compensato	6HD1	120 l	250 l	250 l
	Cassa di legno compensato	6HD2	60 l	60 l	60 l
	Fusto di cartone	6HG1	120 l	250 l	250 l
	Cassa di cartone	6HG2	60 l	60 l	60 l
	Fusto di matëria plastica	6HH	120 l	120 l	250 l
Recipienti di vetro in:	Fusto di acciaio	6PA1	60 l	60 l	60 l
	Gabbia o cassa di acciaio	6PA2	60 l	60 l	60 l
	Fusto di alluminio	6PB1	60 l	60 l	60 l
	Gabbia o cassa di alluminio	6PB2	60 l	60 l	60 l
	Cassa di legno naturale	6PC	60 l	60 l	60 l
	Fusto di legno compensato	6PD1	60 l	60 l	60 l
	Cesta di vimini	6PD2	60 l	60 l	60 l
	Fusto di cartone	6PG1	60 l	60 l	60 l
	Cassa di cartone	6PG2	60 l	60 l	60 l
	Imballaggio di materia plastica espansa	6PH1	60 l	60 l	60 l
	Imballaggio di materia plastica solida	6HP2	60 l	60 l	60 l

(continua)

Segue: *Prospetto 1* - CORROSIVI LIQUIDI

Imballaggio interno	Imballaggio esterno	Tipo di imballaggio (D.M. 23-5-1985)	Peso lordo massimo o contenuto in litri — Gruppo di imballaggio I	II	III
	Fusto di acciaio	1A1	250 l	250 l	250 l
	Fusto di alluminio	1B1	250 l	250 l	250 l
	Fusto di materia plastica	1H1	vietato	250 l	250 l
	Tanica di acciaio	3A1	60 l	60 l	60 l
	Tanica di materia plastica	3H1	vietato	60 l	60 l

Prospetto 2 - CORROSIVI SOLIDI

Imballaggio interno	Imballaggio esterno	Tipo di imballaggio (D.M. 23-5-1985)	Peso lordo massimo o contenuto in litri — Gruppo di imballaggio I	II	III
Recipienti di vetro, contenenti non più di 10 litri	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	55 kg	55 kg
	Cassa di materia plastica espansa	4H1	40 kg	55 kg	55 kg
Recipienti di materia plastica o di gomma, contenenti non più di 30 kg	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	55 kg	55 kg
	Cassa di materia plastica espansa	4H1	40 kg	55 kg	55 kg
	Fusto di acciaio	1A2	125 kg	225 kg	225 kg
	Fusto di materia plastica	1H2	125 kg	225 kg	225 kg
	Fusto di cartone	1G	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di materia plastica solida	4H2	125 kg	225 kg	225 kg
Recipienti metallici contenenti non più di 40 kg	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	55 kg	55 kg
Sacchi di materia plastica contenenti non più di 5 kg *	Cassa di legno	4C, 4D, 4F	125 kg	225 kg	225 kg
	Cassa di cartone	4G	40 kg	55 kg	55 kg
Recipienti di materia plastica in:	Fusto di acciaio	6HA1	400 kg	400 kg	400 kg
	Gabbia o cassa di acciaio	6HA2	75 kg	75 kg	75 kg
	Fusto di alluminio	6HB1	400 kg	400 kg	400 kg
	Gabbia o cassa di alluminio	6HB2	75 kg	75 kg	75 kg
	Cassa di legno naturale	6HC	75 kg	75 kg	75 kg
	Fusto di legno compensato	6HD1	120 kg	250 kg	250 kg
	Cassa di legno compensato	6HD2	75 kg	75 kg	75 kg
	Fusto di cartone	6HG1	120 kg	250 kg	250 kg
	Cassa di cartone	6HG2	40 kg	55 kg	55 kg
	Fusto di acciaio	1A2	400 kg	400 kg	400 kg
	Fusto di alluminio	1B2	400 kg	400 kg	400 kg
	Fusto di legno compensato *	1D	vietato	250 kg	250 kg
	Fusto di cartone *	1G	vietato	250 kg	250 kg
	Fusto di materia plastica	1H2	250 kg	400 kg	400 kg
	Barile di legno naturale *	2C2	400 kg	400 kg	400 kg
	Tanica di acciaio	3A2	120 kg	120 kg	120 kg
	Tanica di materia plastica	3H2	120 kg	120 kg	120 kg

(continua)

Segue: *Prospetto 2* - CORROSIVI SOLIDI

Imballaggio interno	Imballaggio esterno	Tipo di imballaggio (D.M. 23-5-1985)	Peso lordo massimo o contenuto in litri		
			Gruppo di imballaggio		
			I	II	III
	Cassa di legno naturale *	4C2	400 kg	400 kg	400 kg
	Cassa di legno compensato *	4D	vietato	250 kg	250 kg
	Cassa di cartone *	4G	vietato	250 kg	250 kg
	Sacco di tessuto di materia plastica *	5H3	vietato	50 kg	50 kg
	Sacco di materia plastica *	5H4	vietato	50 kg	50 kg
	Sacco di materia tessile *	5L3	vietato	50 kg	50 kg
	Sacco di carta *	5M2	vietato	50 kg	50 kg

* Questi imballaggi non possono essere utilizzati per i corrosivi suscettibili di fondere durante il trasporto.

87A6365

Comunicato relativo al decreto 6 aprile 1987 del Ministro della marina mercantile concernente la istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 18 maggio 1987)

Nel provvedimento citato in epigrafe, alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'allegato *B*, secondo comma, dove è scritto: «Un ambiente o spazio acqueo di superficie non inferiore a mq 220, e comunque con un lato non inferiore a m *2*, . . .», leggasi: «Un ambiente o spazio acqueo di superficie non inferiore a mq 220, e comunque con un lato non inferiore a m *12*, . . .».

87A6859

Comunicato relativo all'estratto di bando di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 della regione Sicilia. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe alla pag. 37 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*un posto* di assistente medico (uno per ogni consultorio)», leggasi: «*due posti* di assistente medico (uno per ogni consultorio)».

87A7036

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221